Anno 1871. Roma - Venerdì, 20 Ottobre

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento: Trim. Sem. Anno
ROMA ... 11 21 40
Per tutto il Regno ... 13 25 48
Solo Giornale, senza i Rendiconti:
ROMA ... 9 17 32
Per tutto il Regno ... 10 19 36
Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 per linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta;
In Roma, via dei Lucchesi, n° 3-4;
In Firenze, via del Castellaccio, numero 12;
In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;
Nelle Provincie del Regno, ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 466 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 2 settembre 1871, n. 465 (Serie 2ª), per l'ordinamento del servizio dei sifilicomi;

Sentito l'avviso del Consiglio di Stato e del Consiglio Superiore di Sanità;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'annesso regolamento generale pei sifilicomi, che sarà d'ordine Nostro firmato dal predetto Ministro dell'Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 2 settembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

Regolamento generale pei sifilicomi.

PARTE I.
Dei locali.

Art. 1. I sifilicomi governativi saranno possibilmente stabiliti in edifizi isolati, fuori del centro della città, ed in luoghi poco frequentati.

Art. 2. I sifilicomi, oltre le infermerie per le sifilitiche e per le scabbiose o affette da altre malattie contagiose e trasmessibili, dovranno contenere l'ufficio per la direzione, l'alloggio pel medico assistente, quello per le suore di Carità, una stanza per la visita delle inferme all'atto del loro ingresso nello stabilimento, l'alloggio del custode o portinaio, ed una corte o giardino per passeggio delle ricoverate.

Potranno avere stanze appartate per le ricoverate a pagamento.

Art. 3. I locali dei sifilicomi debbono essere provvisti degli oggetti richiesti dalla natura del servizio cui sono destinati.

Nel gabinetto della visita medica, oltre il letto di esplorazione e tutti gli istrumenti cerusici in uso allo stato attuale della scienza per la diagnosi delle malattie veneree, sarà un armadio a doppia chiave da servire per deposito di farmachi. Le chiavi saranno conservate, una dalle suore e l'altra dal medico assistente, o dal farmacista che fornisce i medicinali allo stabilimento.

Art. 4. I sifilicomi devono essere convenientemente illuminati dall'imbrunire della sera al far del giorno, i dormitoi ad olio di oliva, e gli altri locali, i corridoi e le scale potranno esserlo a lucilina.

Art. 5. Nella stagione invernale debbono essere riscaldati, secondo i bisogni del clima, mediante apposite stufe alimentate a fuoco di legna, rimanendo vietato sempre l'uso del carbone, della carbonella, dei bracieri e degli scaldini portatili.

Art. 6. Debbono essere imbiancate a latte di calce una volta l'anno, e straordinariamente quante volte si crederà necessario.

Art. 7. I cessi debbono costantemente essere mantenuti in uno stato inappuntabile di nettezza, e chiusi per modo da impedire ogni esalazione.

PARTE II.
Dei servizi economici.
Del vitto.

Art. 8. Il vitto nei sifilicomi è determinato giornalmente dal medico sulla norma delle diete stabilite per gl'infermi degli spedali civili.

Art. 9. Le diete sono tre, cioè: di rigore, di cura e di razione intiera.

Art. 10. La dieta di rigore viene assegnata per regola generale alle inferme in grado acuto con febbre, ed obbligate al decubito.

Essa consiste nella somministrazione di brodi e di bevande a seconda delle prescrizioni del medico.

Art. 11. La dieta di cura si compone di pane e di minestra da una a tre al giorno, ed in una porzione o mezza di carne e di vino.

Art. 12. La razione intiera consiste nel vitto e nel vino che si distribuisce ordinariamente ai malati che trovansi in piena convalescenza negli spedali civili.

Le quantità delle diete sono determinate dalla tabella *A* annessa al presente regolamento.

Le distribuzioni avranno luogo due volte al giorno, ~~il mattino e la~~ sera.

Art. 13. Il medico ha facoltà di sostituire in tutto od in parte la razione giornaliera di carne, tanto nella dieta di cura, quanto nella razione intiera, con uova, pesce, erbaggi, frutta, in corrispondenza della quantità e del costo della carne.

Art. 14. Le ricoverate che recassero seco loro bambini saranno collocate in camere separate, onde la loro prole non trovisi in comunicazione con le altre prostitute. Alle medesime sarà assegnata una culla o letticciuolo coi necessari arredi, e aumentata la razione del vitto a giudizio del medico.

Art. 15. Le ricoverate a pagamento si provvedono il vitto dall'appaltatore a proprie spese, e giusta le prescrizioni del medico.

La retta giornaliera sarà convenuta fra esse e l'appaltatore con l'intervento della Direzione.

Art. 16. Tutti gli utensili di rame adoperati per la preparazione delle vivande debbono essere convenientemente ripuliti e stagnati.

Del vestiario.

Art. 17. Le ricoverate in generale conservano i proprii vestiti e le proprie biancherie. Il sifilicomio somministra vesti soltanto alle indigenti che le abbiano lacere e sudice, ed alle scabbiose od affette da altre malattie contagiose e trasmissibili, i cui abiti debbono essere subito inviati allo spurgo e disinfettazione.

Le vesti che si somministrano alle ricoverate sono determinate dalla tabella *B*.

Art. 18. La biancheria e gli abiti indossati da una ricoverata non potranno servire per un'altra, se prima non siano lavati ed, all'occorrenza espurgati.

Art. 19. Gli oggetti di decubito e gli indumenti adoperati da inferme affette da scabbie, da favo, o da altro malattie trasmessibili, verranno sottoposti a diligente disinfezione prima di poter servire ad altre ricoverate.

Art. 20. Il cambio delle camicie, delle tovaglie, degli asciugamani, avrà luogo ogni otto giorni, ed anche prima, quante volte le condizioni di nettezza lo richiedano.

Dei letti.

Art. 21. Ogni ricoverata è provvista d'un letto completo.

Il letto si compone di una lettiera in ferro con le corrispondenti tavole, di un pagliericcio, di un materasso, di un capezzale, di un guanciale, di un paio di lenzuola, di una o due coperte di lana (secondo i luoghi, la stagione e le prescrizioni mediche) e di una copertina di tela in cotone.

Art. 22. La qualità, le dimensioni, il peso della lana e della paglia sono determinati dalla Tabella *C*.

Art. 23. I materassi, i capezzali ed i guanciali che abbian servito ad inferme di scabbie, di favo o di altre malattie contagiose o trasmessibili, o sui quali sia deceduta una ricoverata, debbono essere immediatamente rifatti, lavati e disinfettati. Parimenti la paglia dei pagliericci sarà abbruciata, ed il sacco con le coperte e la copertina saranno lavati e disinfettati.

Art. 24. La lana dei materassi, dei capezzali e dei guanciali dev'essere periodicamente scardassata ogni sei mesi, e straordinariamente sempre che i medici lo giudichino necessario.

Le fodere saranno contemporaneamente lavate.

Art. 25. Le lettiere saranno bene ripulite ogni volta che si cambia il pagliericcio, e saranno giornalmente visitate per prevenire lo sviluppo degli insetti; nel qual caso verranno sottoposte all'azione del fuoco.

Gli effetti di decubito, specialmente quelli di lana, dovranno essere scossi e sciorinati all'aria aperta spesso, massime al cominciare ed al finire della stagione estiva.

Art. 26. Il cambio delle lenzuola avrà luogo ogni quindici giorni, e più spesso se le condizioni di nettezza lo richiedano.

Art. 27. Sovrapposta al capezzale di ciascun letto deve essere una tabella in legno colorato per gli effetti di che all'articolo 51.

Nello spazio intermezzo fra due letti deve essere infissa al muro una tavoletta per potervi le ricoverate riporre gli oggetti di proprio uso.

PARTE III.
Del personale.
Del direttore.

Art. 28. Il direttore come capo del sifilicomio sopraintende a tutti i servizi, ne stabilisce l'orario, invigila la condotta degli impiegati, dei medici, delle suore, delle infermiere ed inservienti per l'esatto adempimento dei rispettivi loro doveri; è responsabile della disciplina e del buon ordine dello stabilimento. Gli orari e le varie disposizioni che regolano i servizi interni saranno scritti in appositi quadri affissi in ciascuna sezione dello stabilimento.

Art. 29. Risponde della esatta esecuzione dei contratti di forniture; assiste di persona, o delega in sua vece altro impiegato, alla somministrazione giornaliera dei viveri: provvede a carico dell'appaltatore alla surrogazione di quelle somministrazioni che non fossero riconosciute della qualità e quantità determinate dall'appalto.

Art. 30. Presceglie gli inservienti addetti allo stabilimento, compreso il portinaio, ne informa il prefetto per la sua approvazione, e per darne notizia al Ministero.

Accetta o rifiuta quelli dell'Impresa delle forniture, interdicendo loro lo accesso nel sifilicomio, quando risulti che si fossero resi autori o complici di fatti contrari alle sue discipline.

Art. 31. È obbligato alla tenuta dei seguenti registri:

a) Rubrica nominativa delle ricoverate inscritte per ordine alfabetico (Mod. n. 1);

b) Registro o matricola delle stesse (Modulo n. 2);

c) Registro a madre e figlia, dal quale si staccheranno i biglietti d'uscita delle ricoverate guarite (Mod. n. 3);

d) Inventario del mobiliare dello stabilimento.

Art. 32. Forma in ogni anno il progetto di bilancio ed il conto consuntivo delle spese, da trasmettersi al Ministero per mezzo della prefettura.

Art. 33. Corrisponde ufficialmente col prefetto della provincia, con il direttore dell'ufficio sanitario, e con tutte le altre autorità provinciali, alle quali debba porgere o richiedere informazioni ed indicazioni riflettenti le ricoverate.

Art. 34. Nel mese di gennaio di ciascun anno presenta al prefetto una relazione completa sull'andamento morale, economico e sanitario del sifilicomio.

Tale relazione sarà dal prefetto trasmessa al Ministero con le proprie osservazioni e proposte.

Art. 35. In ogni trimestre informa il prefetto sulla condotta dei vari impiegati, dei medici e del personale d'infermeria, e d'assistenza del sifilicomio, in quanto rifletta il servizio e l'opera di ciascuno, proponendo ed invocando i provvedimenti che potessero occorrere pel buon andamento dell'ospizio.

Del contabile.

Art. 36. Nei sifilicomii, ove il mantenimento delle ricoverate non sia appaltato, vi sarà un contabile.

Art. 37. In caso di assenza del direttore, il contabile ne esercita le attribuzioni.

Art. 38. Il contabile riceve in consegna, e risponde di tutto il mobiliare dello stabilimento.

Art. 39. Spetta al contabile:

a) L'esame e l'accettazione dei generi alimentari e degli oggetti acquistati per uso del sifilicomio;

b) La sorveglianza della cucina e la vigilanza sulla nettezza dello stabilimento, delle ricoverate e degli oggetti di vestiario e da letto da loro somministrati;

c) La compilazione, la tenuta e la presentazione dei conti a norma e giusta le prescrizioni del regolamento generale di contabilità in vigore.

Dell'applicato.

Art. 40. Sotto la dipendenza immediata del direttore, l'applicato prende parte ai lavori di scritturazione, di contabilità e di corrispondenza, ed eseguisce ogni altro incarico che gli venga affidato dal direttore.

Dei diurnisti.

Art. 41. Sotto gli ordini del direttore o di chi ne fa le veci eseguiscono i lavori di contabilità, di copiatura e di spedizione che loro vengano affidati.

Del medico ordinario.

Art. 42. Il servizio sanitario del sifilicomio dipende ed è regolato dal medico ordinario coadiuvato dall'assistente.

Art. 43. Il medico ordinario, d'accordo col direttore, stabilisce l'ora della visita delle ricoverate e delle medicazioni.

Art. 44. È obbligato alla visita quotidiana delle inferme.

In caso di epidemia o altro deve ripetere la visita nelle ore pomeridiane tutti i giorni, e straordinariamente, sempre che il bisogno lo richieda, tanto di giorno che di notte.

La visita sanitaria e le medicature saranno fatte con la massima diligenza, e con tutti i mezzi che, nello stato attuale della scienza, sono riconosciuti utili ad accertare la diagnosi del male ed a conseguire la più sollecita guarigione.

Art. 45. Invigila alla nettezza dei locali e delle ricoverate, esamina il vitto ed i medicinali, comunica il risultato delle sue osservazioni al direttore pei provvedimenti necessari ad assicurare la cura regolare delle inferme ed a guarentire la salubrità dello stabilimento.

Art. 46. Compila il giornale clinico e la statistica medica.

Nel mese di gennaio di ciascun anno presenta la sua relazione corredata di quadri statistici al direttore, il quale la trasmette con la propria al prefetto per essere inviata al Ministero.

Art. 47. Solo in caso di provata urgenza e per motivi importanti può il medico ordinario assentarsi per qualche giorno dalla sua residenza e facendosi surrogare a proprie spese da un altro professore probo e capace, quando nel sifilicomio non siavi il medico assistente; previo sempre l'assenso del prefetto della provincia.

Del medico assistente.

Art. 48. Il medico assistente dimora nel sifilicomio, dal quale non potrà mai allontanarsi di notte, e nel giorno non più di quattro ore continue, senza il permesso del direttore.

Ove nello stabilimento fossero più medici assistenti, fuori delle ore destinate alla visita ed alle medicazioni, il servizio potrà, coll'annuenza del direttore, stabilirsi fra loro per turno.

Art. 49. All'arrivo delle inferme il medico assistente deve eseguirne immediatamente la controvisita per accertare e constatare la diagnosi fattane all'ufficio sanitario, assegnare alle ricoverate il numero e la sezione di cura, e laddove trovinsi affette da scabbie o da altra malattia contagiosa, ordinarne il temporaneo isolamento per impedire la diffusione del male, avvertendone il medico ordinario ed il direttore.

Art. 50. Deve coadiuvare l'ordinario nella visita mattutina delle ricoverate, e farne le veci in caso di assenza, eseguire la visita vespertina e le medicature, invigilare alla esatta somministrazione del vitto e dei medicinali, esercitare una non interrotta sorveglianza sopra ogni parte del servizio e sulle infermerie.

Art. 51. Deve notare sulle tabelle numerate sovrapposte al letto di ciascuna ricoverata, di che all'articolo 27, la diagnosi e le fasi della malattia.

Art. 52. Deve constatare il decesso delle donne defunte nello stabilimento, rilasciarne la dichiarazione di morte, ed, ove occorra, farne in compagnia del medico ordinario l'autopsia e quindi la relazione.

Art. 53. Deve scrivere, seguendo le indicazioni del medico ordinario, il ricettario farmaceutico, ed in appositi registri il trattamento dietetico delle ricoverate.

Tali registri, appena compiuta la visita mattutina, saranno trasmessi al direttore per gli opportuni provvedimenti.

Art. 54. Deve verificare se i medicinali approntati dalla farmacia, o somministrati dall'appaltatore, corrispondano al ricettario, e quindi ordinarne la distribuzione per mezzo dell'infermiere, sotto la vigilanza delle suore.

Art. 55. Trovando qualche rimedio o non conforme alla ordinazione, o adulterato, o di non buona qualità, ne darà avviso al direttore, il quale provvederà pel cambio.

Art. 56. È obbligato a curare gratuitamente gli addetti allo stabilimento, in concorrenza del medico ordinario.

Del servizio religioso.

Art. 57. Agli uffici religiosi sarà provveduto col ministero dei sacerdoti del luogo.

Delle suore.

Art. 58. Le suore di Carità, destinate a prestare la loro opera negli stabilimenti celtici, dipendono immediatamente dal direttore e dai medici.

Art. 59. Una di esse, designata dalla comunità alla quale appartengono, assumerà il titolo ed eserciterà le funzioni di superiora.

Art. 60. I rapporti della Direzione con le suore avranno luogo per mezzo della superiora. Tuttavia in caso d'urgenza il direttore può dare ordini direttamente a ciascuna delle suore, ed esse sono obbligate ad eseguirli.

La superiora è responsabile del servizio affidato alle suore, e le destina nei vari uffici. All'ora stabilita dal direttore lo informa del come abbia proceduto il servizio loro affidato nel giorno antecedente. In caso di avvenimenti importanti, la superiora deve immediatamente riferirne al direttore.

Art. 61. Le suore debbono curare che le ricoverate, al loro arrivo nel sifilicomio, e appena subita la controvisita di regola, facciano immediatamente la pulizia della persona, compreso il bagno generale, se il medico lo creda necessario; che siano fornite di vesti dello stabilimento quelle i cui abiti siano logori, sudici ed infetti, inviando questi allo spurgo ed alla disinfettazione, per restituirsi alle ricoverate nel sortire dall'ospizio. Di tali oggetti sarà fatta deposizione e registrazione, come all'articolo 31 (Mod. n° 3).

Art. 62. Le suore vegliano specialmente:

a) All'aerazione necessaria dei dormitori;

b) Alla nettezza dei locali e delle ricoverate;

c) Alle fumigazioni prescritte dai medici;

d) Al ricambio delle biancherie dei pagliericci, delle coperte, di tutti gli oggetti in genere delle inferme nei tempi e modi consueti ed anche prima e straordinariamente, se richiesto dal bisogno, ma con l'assenso del direttore;

e) Al bruciamento delle foglie di granone e della paglia usata nei pagliericci delle scabbiose o affette da altre malattie contagiose o trasmessibili e delle ricoverate defunte nello stabilimento;

f) Alla sorveglianza della cucina;

g) Alla esatta esecuzione delle prescrizioni mediche, sì farmaceutiche che dietetiche e d'igiene;

h) Al mantenimento dell'ordine e della disciplina fra le ricoverate.

Art. 63. Hanno la custodia del guardaroba e degli altri oggetti che con le debite forme e cautele loro vengano affidati dalla Direzione.

Art. 64. Si presteranno ad istruire le ricoverate nella lettura e nella scrittura ed in qualche lavoro cui possano attendere.

Art. 65. Se qualche ricoverata manifestasse loro il desiderio di mutar vita e costume ne informeranno tosto il direttore pei provvedimenti atti ad agevolarlo.

Art. 66. Le suore possono assentarsi dallo stabilimento con permesso del direttore. Le assenze di oltre 5 giorni debbono essere autorizzate dal prefetto della provincia su rapporto del direttore.

Art. 67. Le suore di Carità, oltre l'alloggio, hanno diritto ad un assegno annuo non maggiore di lire 600. L'assegno verrà loro pagato a rate mensili.

Delle infermiere.

Art. 68. Le infermiere sono nominate dal prefetto sulla proposta del direttore.

Dovranno possibilmente saper leggere e scrivere.

Art. 69. Sotto la dipendenza del direttore, dei medici e delle suore eseguiscono gli ordini che loro vengono dati. Possono, in caso di bisogno, farsi coadiuvare dalle ricoverate in turno di servizio.

Art. 70. Attendono specialmente:

a) Al buon ordine ed alla nettezza delle sale e dei cessi;

b) Alla conservazione di tutti gli oggetti in uso alle ricoverate;

c) Alla mondezza personale delle inferme;

d) Alla buona condotta ed opera delle inservienti.

Art. 71. Informano immediatamente le suore degli inconvenienti che possono aver luogo fra le ricoverate, affinchè ne sia subito ragguagliato il direttore.

Art. 72. Debbono aver cura speciale delle ammalate in istato grave, ed ove queste abbisognino di veglia continua, ne informeranno le suore le quali vi destineranno una o più inservienti.

Art. 73. È loro assolutamente vietato di ricevere danaro od altro a titolo di mancia, e di vender cibi o qualsiasi oggetto alle ricoverate.

Art. 74. Per nessun motivo le infermiere possono assentarsi dalle sale durante la visita medica.

Nelle altre ore non possono uscire dallo stabilimento senza permesso in iscritto del direttore o di chi ne fa le veci.

Art. 75. Nei sifilicomi nei quali non vi fossero suore, le attribuzioni di queste sono esercitate dalle infermiere. Il loro numero è determinato dal direttore di concerto col medico ordinario a seconda del bisogno e con approvazione del prefetto.

Art. 76. Le infermiere che cadano in fallo o in alcun modo manchino ai propri doveri saranno, secondo la gravità dei casi, ammonite o licenziate.

Art. 77. Oltre il vitto e l'alloggio, le infermiere ricevono un annuo assegno non minore di lire 250, non maggiore di lire 350.

Delle inservienti.

Art. 78. Le inservienti possono essere scelte fra le ricoverate.

Il loro numero è determinato dal direttore a seconda dei bisogni dello stabilimento.

Art. 79. Le inservienti eseguiscono tutti i servizi e tutti gli incarichi che vengono loro affidati dal direttore, dai medici, dalle suore e dalle infermiere.

Art. 80. Alle ricoverate in turno di servizio potrà concedersi una piccola retribuzione giornaliera.

Art. 81. In caso di mancanze le inservienti saranno licenziate; le scelte fra le ricoverate incorreranno nelle pene disciplinari sancite dal presente regolamento.

Del portinaio.

Art. 82. Il portinaio è nominato dal prefetto sulla proposta del direttore. Saranno preferibili quelli che abbian raggiunto il quarantesimo anno d'età, non abbiano prole e sappiano leggere e scrivere.

Art. 83. Il portinaio non lascia entrare nel sifilicomio persone estranee allo stabilimento. In caso di visitatori o chiedenti colloquio, gli accompagna all'Uffizio di Direzione.

Art. 84. Non lascia portar fuori oggetti dallo stabilimento senza ordine in iscritto del direttore.

Art. 85. Non permette l'uscita a ricoverate che non siano munite del relativo biglietto, nè ad infermiere che non presentino il permesso avuto in iscritto.

Art. 86. Impedisce l'introduzione di cibi e bevande non destinate all'uso dell'ospizio e degli impiegati.

Art. 87. Ha l'obbligo della pulizia del cortile d'ingresso, della scala e dell'Ufficio di Direzione; vi accende il fuoco e lo provvede d'acqua quando occorre.

Veglia pure alla illuminazione dei suddetti locali.

Art. 88. Il portinaio non può entrare nelle sale delle inferme, se non per ordine del direttore o di chi ne fa le veci.

In caso di mancanze o trasgressioni, sarà ammonito o licenziato dal servizio a seconda dei casi.

Art. 89. Oltre l'alloggio, il portinaio riceve un assegno annuo non minore di lire 500, non maggiore di lire 700. L'assegno suddetto gli sarà pagato a rate mensili.

PARTE IV.
Delle ricoverate.

Art. 90. Le ricoverate hanno l'obbligo di rifare e tener pulito il proprio letto.

In caso d'impotenza sarà rifatto dalle infermiere o dalle inservienti.

Debbono custodire altresì la tabella di che agli articoli 27 e 51 acciò rimanga intatta.

Art. 91. Giornalmente, per turno, saranno destinate due di loro per ciascuna sala ai bassi servizi e per coadiuvare le infermiere. Sono eccettuate dal turno di servizio le ricoverate che il medico indicherà al direttore come bisognevoli di riposo e di cura particolare.

Art. 92. Nell'ora della visita medica debbono tutte trovarsi nella propria sala.

In ordine e per turno, giusta le discipline all'uopo stabilite dal direttore e dai medici, si recano al gabinetto destinato alla visita.

Le ricoverate in servizio saranno visitate in precedenza, per poter quindi accudire alle faccende cui sono addette.

Art. 93. Le ricoverate a pagamento ricevono la visita medica nella propria stanza.

Art. 94. Terminata la visita medica, le ricoverate si occupano nelle proprie stanze in qualche lavoro in servizio dello stabilimento, come apprestar filaccia, bende o altro.

Possono anche occuparsi in lavori di proprio conto, o nella lettura di libri morali ed istruttivi.

Art. 95. Non possono aver colloqui o corrispondenza per lettere con persone estranee allo stabilimento, senza permesso del direttore.

In ogni caso i colloqui avranno sempre luogo in presenza di una suora o di una infermiera.

Art. 96. Nelle ore stabilite dal direttore e dai medici potranno trattenersi nei cortili interni o nel giardino del sifilicomio.

Art. 97. Le ricoverate che disturbassero la quiete dello stabilimento, nè danneggiassero le suppellettili, o contravvenissero in qualsiasi modo agli ordini ricevuti ed alla disciplina interna, saranno punite dal direttore a seconda dei casi ed a norma del presente regolamento.

Delle punizioni.

Art. 98. Le ricoverate che si rendano colpevoli d'infrazioni al presente regolamento, ed a qualunque ordine emanato dalle autorità competenti, saranno sottoposte secondo i casi alle seguenti punizioni:

1° Chiusura in cella di rigore;
2° Privazione di parte del vitto.

Art. 99. Le punizioni sono sempre inflitte dal direttore, sia di propria iniziativa, sia a richiesta dei medici e delle suore.

La punizione di cui al n. 1 dell'articolo precedente non potrà oltrepassare i tre giorni. Du-

rante la detenzione le ricoverate saranno giornalmente visitate dai medici.

La punizione di cui al n. 2 non sarà inflitta senza l'avviso preventivo del medico, che ne determina il modo.

Del rilascio delle ricoverate.

Art. 100. Guarita una ricoverata, il medico accorda il biglietto d'uscita e lo rimette al direttore.

Art. 101. Il direttore, presane nota nei suoi registri, avvisa immediatamente l'ufficio sanitario per le competenti operazioni di sorveglianza a norma degli articoli 30 e 87 del regolamento sulla prostituzione approvato in data del 15 febbraio 1860.

Delle nascite e dei decessi.

Art. 102 Avvenendo che una ricoverata partorisca nello stabilimento, il direttore ne trasmetterà la dichiarazione all'ufficio di stato civile nelle forme prescritte dal Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, art. 42.

Art. 103. Se la ricoverata puerpera conserva presso di sè la propria prole, sarà provveduta di una culla e fornita dei necessari arredi come all'art 14, se no, si faranno le pratiche opportune per farla accogliere in qualche ospizio di trovatelli.

Art. 104. Avvenendo la morte di qualche ricoverata, il direttore ne trasmetterà la dichiarazione di decesso all'ufficio del o stato civile, ed al parroco o ministro acattolico, secondo le circostanze. Ne informa contemporaneamente l'ufficio sanitario, indicando gli oggetti ed i denari lasciati dalla defunta per darsene avviso ai parenti.

Art. 105. Gli eredi potranno durante un anno ritirare gli oggetti ed i denari lasciati dalla stessa.

Scorso questo tempo, si rimetteranno, con la superiore approvazione, a qualche ospizio di Carità.

Art 106. Accadendo la morte improvvisa di qualche ricoverata, si osserveranno le regole generali sulla pubblica sanità.

Visto d'ordine di S. M.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro dell'Interno
G. LANZA.

Tabelle A, B, C, annesse al regolamento pei sifilicomi.

TABELLA A. — *Vitto delle ricoverate.*

Del pane: Numero delle razioni giornaliere	Del pane: Peso — grammi	Delle minestre: Numero	Delle minestre: Qualità	Delle minestre: Quantità — grammi	Delle pietanze: Numero	Delle pietanze: Qualità	Delle pietanze: Quantità — grammi	Del vino: Numero	Del vino: Quantità — centilitri
1	500	2	Brodo.		2	Carne di bue o di vitella lessa	110		25
			Paste fini	140		Carne di bue o di vitella arrosto	100		
			Paste con erbe o legumi	150		Carne di agnello	100		
			Riso	150		Pesce	120		
			Riso con erbe o legumi.	150		Merluzzo od altro pesce salato.	120		
			Erbaggi con riso o paste	150		Uova	due		
			Legumi con riso o paste	150		Frutta			
			Pane da zuppa con erbaggi	150					

Osservazioni.

a) La dieta di cura si compone della metà delle quantità che si accordano per razione intiera.

b) Le distribuzioni si fanno due volte al giorno, il mattino e la sera.

In sostituzione ed anche in aggiunta dei cibi prescritti potranno i medici nella dieta di cura prescrivere altri alimenti in via straordinaria.

I condimenti devono essere della migliore qualità e nelle proporzioni necessarie, perchè il vitto sia gustoso e nutriente.

La quantità del brodo e delle frutta vien determinata dal medico.

TABELLA B — *Vestiario e corredo delle ricoverate.*

Numero d'ordine	Denominazione degli oggetti	Materia prima di cui si compongono	*Osservazioni*
1	Veste per l'inverno	Panno-lana.	
2	Veste per l'estate	Tralicio cotone bigio.	
3	Camicia	Tela lino imbiancata.	
4	Cuffia	Id.	
5	Grembiale	Id.	
6	Sottana	Id.	
7	Fazzoletto da collo.	Id.	
8	Moccichino	Cotone.	
9	Scarpe	Cuoio naturale.	
10	Pettine.	Osso o legno.	
11	Pettinetta	Id.	
12	Asciugamani.	Tela lino.	
13	Pezzuola	Id.	
14	Tovagliolo	Id.	
15	Scodella	Terra cotta verniciata.	
16	Orciuolo o bicchiere	Terra cotta o latta.	
17	Posata completa	Ferro o metallo equivalente.	

TABELLA C — *Letti delle ricoverate.*

Numero d'ordine	Denominazione degli oggetti	Materia prima di cui si compongono	Lunghezza: metri	Lunghezza: centimetri	Larghezza: metri	Larghezza: centimetri	Riempitura	Peso: chilogrammi	Peso: grammi
1	Lettiera	Ferro.							
2	Tavole	Legno.							
3	Materasso	Tela-canapa	2	10	»	95	Lana	10	»
4	Paglierìccio	Id.	2	10	»	95	Paglia.	20	»
5	Capezzale	Id.	»	80	»	30	Lana	1	»
6	Guanciale	Id.	»	60	»	50	Lana	1	»
7	Coperta	Lana.	2	40	1	40	....	4	»
8	Copertino	Tralicio - cotone mille righe	2	50	1	50			
9	Lenzuola	Tela-lino	2	40	1	40			

Osservazioni.

Le suddescritte dimensioni dei materassi, capezzali e guanciali debbono risultare tali allorchè sono ripieni.

Secondo i bisogni del clima o per prescrizione medica i letti possono avere due coperte di lana. Sono tollerate fino a che si riducano del peso di chil. tre.

(Seguono i Modelli)

Il N. 488 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge del 26 marzo 1871, n. 139;

Visto il regolamento approvato con Nostro decreto del 28 agosto 1870, n. 5832;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La domanda di revisione eccezionale dei redditi di fabbricati nel comune di Firenze ammessa dall'articolo 1° della legge 26 marzo 1871, n. 139, dovrà esser fatta prima del 31 ottobre 1871, mediante una nuova scheda di dichiarazione da consegnarsi all'agente delle imposte.

Quei possessori che abbiano locate le loro case, con regolare scrittura, per un periodo di tempo che andrebbe a scadere negli anni successivi al 1871, e prima del 1874, potranno nel termine suddetto, invece della domanda, presentare la scritta, affinchè ne sia presa nota dall'agente delle imposte per dar luogo poi, nella stessa forma sopraindicata, alla revisione nell'anno in cui la locazione venga a cessare. Quando la scheda o la denuncia della scritta sieno consegnate direttamente all'agente o a chi per esso, il dichiarante ha diritto di ottenerne ricevuta.

Qualora nel termine sopraindicato non sia stata fatta alcuna nuova dichiarazione nè presentata alcuna scritta, s'intenderà confermato il reddito precedentemente accertato, ed in verun caso sarà ammessa domanda per revisione eccezionale, salvo il disposto dal seguente articolo.

Art. 2. Le dichiarazioni per le revisioni parziali ammesse dall'art. 2 della citata legge dovranno esser fatte non più tardi del 15 ottobre dell'anno in cui la diminuzione del reddito si è verificata ed avrà effetto sui ruoli dell'anno successivo.

Nulla è innovato, circa l'obbligo dei possessori di fabbricati di denunziare nei modi e termini stabiliti gli aumenti di reddito non minori del terzo.

Per l'accertamento dei redditi nei casi contemplati dal presente decreto saranno osservati i criterii e la procedura stabiliti dal Regolamento approvato con Nostro decreto del 28 agosto 1870, N. 5832.

Art. 3. Il ruolo del 1872 pel comune di Firenze sarà compilato secondo le risultanze delle operazioni di accertamento al 15 aprile detto anno, ed osservato il disposto dall'articolo 54 del Regolamento.

Fino a che non sia compilato tale ruolo, l'esazione della relativa imposta sui fabbricati sarà fatta in base a quello del 1871, salvo i debiti compensi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 22 settembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.
QUINTINO SELLA.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Esami di concorso.

Per provvedere alle vacanze esistenti nel personale di questo Ministero è aperto un concorso per quattro posti di volontario.

Gli esami di concorso avranno principio il giorno 20 novembre prossimo alle ore 9 antimeridiane in una sala del Ministero per gli Affari Esteri giusta le norme e le condizioni prescritte dal decreto Ministeriale del 15 maggio 1869 e dell'annesso programma di cui segue un estratto.

Le domande d'ammessione al concorso corredate dei documenti richiesti dall'articolo 3 del decreto succitato dovranno essere presentate al Ministero per gli Affari Esteri non più tardi del 20 ottobre p. v., trascorso il qual termine esse non saranno più accettate.

Roma, addì 5 settembre 1871.

Estratto del Regolamento 15 maggio 1869.

Art. 1. Le condizioni per l'ammissione al Ministero degli affari esteri ed alle carriere dipendenti (legazioni e consolati) sono le seguenti:

a) La cittadinanza italiana;

b) L'età non minore degli anni 20, nè maggiore dei 30;

c) Il diploma dottorale ottenuto in una facoltà qualsiasi presso una delle Università italiane o negli istituti pareggiati alle medesime, ovvero la prova del risultato favorevole ottenuto negli esami della scuola superiore di guerra o dei corsi di applicazione per le armi del genio, dell'artiglieria e dello stato maggiore generale, o per la marina;

d) Il possesso di mezzi sufficienti di fortuna per provvedere con decoro alla propria sussistenza, segnatamente durante il volontariato;

e) L'appartenere a famiglia di condizione e di attinenze rispettabili, e lo aver sempre tenuto una buona condotta;

f) L'esito favorevole dell'esame speciale di concorso secondo le prescrizioni degli articoli seguenti.

Art. 3. Nelle istanze per l'ammissione agli esami, gli aspiranti dovranno giustificare, mediante gli opportuni documenti, di possedere le condizioni stabilite all'articolo 1°. Riguardo a quella di cui alla lettera *d*) di detto articolo, essa dovrà comprovarsi constatando con atti autentici il minimo di reddito annuo del quale l'aspirante, sia in proprio, sia per assegno concessogli dai proprii parenti o da altri, abbia la libera disposizione. Questo minimo non potrà essere inferiore ad annue lire tremila.

Le istanze giunte al Ministero dopo la scadenza del termine prefisso saranno respinte.

Otto giorni prima dell'apertura degli esami si pubblicherà sulla *Gazzetta Ufficiale* l'elenco delle istanze ammesse.

Le domande, estese in carta da bollo da una lira, dovranno essere non solo firmate, ma scritte intieramente di pugno dell'aspirante.

Saranno, del resto, rigorosamente esclusi dagli esami coloro che, in un previo esperimento, non daranno prova di possedere una scrittura nitida e chiara.

Art. 4. Non sarà ammesso a concorrere chi si presentasse per la terza volta.

Art. 7. Gli esami verseranno principalmente sulle materie riflettenti gli studi giuridico-politici, la storia e la geografia, la lingua e la letteratura italiana e francese. Saranno altresì argomento di esame le nozioni elementari dell'aritmetica e della contabilità.

Uno speciale programma, che forma parte integrante del presente decreto, indica sommariamente i punti principali delle materie sulle quali i candidati dovranno rispondere. Tale programma verrà, di volta in volta, pubblicato coll'avviso di concorso di cui all'art. 2.

Oltre alla lingua francese, della quale i candidati dovranno avere perfetta e famigliare conoscenza, sarà pure richiesta la cognizione di un'altra lingua straniera tra le seguenti: tedesca, inglese, russa, slava, scandinava, spagnuola, portoghese od una delle principali lingue dell'Asia.

Art. 8. Gli esami saranno scritti e verbali

Due saranno gli esami in iscritto: l'uno verserà sulle materie giuridico-politiche, l'altro sull'economia politica, storia e geografia. Uno di questi, a scelta del candidato, dovrà essere in francese.

Gli esami scritti precederanno gli esami verbali e saranno dati in due giorni consecutivi.

Gli esami verbali, in lingua italiana o francese, riflettono:

1° La legislazione civile, penale e commerciale;

2° Il diritto internazionale e costituzionale;

3° L'economia politica;

4° La storia, geografia e statistica;

5° Le lingue straniere oltre alla francese;

6° L'aritmetica e la contabilità.

Art. 11. Sono abrogate le norme precedentemente in vigore sulle materie alle quali si riferisce il presente decreto, e segnatamente gli articoli dal 159 al 168 del regolamento del servizio interno del Ministero degli affari esteri, approvato con decreto Ministeriale del 22 dicembre 1856.

Programma per gli esami di concorso.

Legislazione civile.

Della cittadinanza.
Del matrimonio e dei diritti di famiglia.
Della tutela.
Della proprietà
Dei contratti e delle obbligazioni.
Teoria delle prove.
Successioni e testamenti.

Legislazione penale.

Principii generali intorno ai reati ed alle pene.

Dei reati commessi da nazionali in territorio straniero.

Dei reati commessi dagli stranieri nel territorio dello Stato.

Dei reati commessi nei porti di mare od in alto mare.

Delle giurisdizioni penali e della rispettiva competenza.

Legislazione commerciale.

Libri di commercio.
Società commerciali.
Prove dei contratti.
Lettere di cambio o biglietti all'ordine.
Commercio marittimo.

NB. Per quelle parti di legislazione che non fossero ancora uniformi in tutto il regno d'Italia, i candidati avranno facoltà di rispondere o scrivere giusta la legislazione della rispettiva loro provincia.

Diritto costituzionale.

Del sistema rappresentativo.
Divisione dei poteri.
Dell'inviolabilità della persona del Principe.
Della responsabilità dei ministri.
Del Parlamento e sue divisioni in due corpi.
Diritto elettorale — Sue varie forme.
Guarentigie costituzionali — Libertà personale, ecc.

Diritto delle genti o internazionale.

Principii razionali del diritto delle genti — Autonomia degli Stati — Principio di nazionalità.

Sovranità — Alta sovranità — Vassalli e tributari — Protettorato — Territori neutri.

Diritto di guerra e di pace — Diritto dei neutri — Neutralità armata.

Blocco e sue condizioni — Diritto dei belligeranti — Non intervento — Trattati — Loro osservanza ed interpretazione — Adesione ai trattati — Proteste — Ricognizione ufficiale dei nuovi Governi.

Diritti e privilegi d'ambasciata — Gradi diversi di rappresentanza diplomatica e differenze di prerogative che ne provengono.

Immunità extraterritoriale.

Diritto marittimo — Progresso del diritto marittimo insino ai dì nostri, e compreso il Congresso di Parigi del 1856.

Principii del diritto privato internazionale — Obbligazioni dei forestieri verso lo Stato in cui dimorano — Diritto dello Stato sui forestieri.

Giurisdizione consolare in genere.

Giurisdizione consolare negli scali di Levante — Capitolazioni.

Estradizione — Principii pei quali è fondata in diritto — Reati per cui in generale è conceduta fra gli Stati che ne fecero convenzione speciale.

Economia politica.

Principii generali — Ricchezza — Produzione di essa.

Valore — Varie formole recate innanzi per definirlo.

Della proprietà terriera.

Del lavoro — Divisione di esso — Del cambio — Del capitale.

Influsso del progresso delle scienze e delle arti sulla produzione.

Delle macchine nell'industria e nell'agricoltura.

Della concorrenza — Corporazioni del medio evo — Organizzazione del lavoro ideata dai socialisti.

Teorica della rendita.
Teorica della popolazione.
Della ripartizione della ricchezza.

Leggi che governano il saggio e le relazioni fra le rendite, i profitti e i salari.

Libertà di commercio — Sistema proibitivo e protettivo — Sistema coloniale.

Del consumo delle ricchezze — Suoi influssi sulla produzione e sulla ripartizione.

Delle monete.
Della circolazione.

Del credito — Banche — Altri istituti di credito.

Cenni storici sull'economia politica.
Primi scrittori italiani.
Scuola fisiocratica francese.
Adamo Smith e suoi continuatori.
Scuola socialistica e varie sue forme.
Scuola liberale.
Stato presente della scienza.

Storia generale. — Storia antica.

Nozioni elementari di storia antica — Grandi epoche storiche — Caduta delle Repubbliche greche — Caduta della Repubblica romana — Formazione e disfacimento dell'Impero.

Medio evo.

Invasione dei barbari, massime in Italia — La feudalità ed i suoi caratteri ed effetti — Impero di Carlomagno — Origini e progressi dell'Islamismo.

Crociate — Invasioni ottomane in Europa ed Africa — Caduta dell'Impero d'Oriente.

Storia moderna.

Le grandi scoperte geografiche ed i loro effetti — Regno di Francia e sua crescente forza e influenza.

Riforma religiosa e suoi effetti, massimamente politici.

Carlo V e grandezza di Spagna — Guerra di Fiandra — Guerra dei Trent'Anni — Pace di Vestfalia, sue conseguenze per la Germania e l'Europa.

Il Concilio di Trento.

Rivoluzione inglese — Cacciata degli Stuardi — Costituzione e grandezza dell'Impero Britannico — Luigi XIV — Guerra della successione di Spagna — Pace di Utrecht — Pietro il Grande — Formazione dell'Impero Moscovita — Guerra della successione d'Austria — Formazione della Monarchia Prussiana — Trattato d'Aquisgrana — Spartimento della Polonia — Aprimento del Mar Nero alla navigazione commerciale.

L'Impero Indo-Britannico.

Indipendenza degli Stati Uniti d'America; loro rapida grandezza.

Rivoluzione francese — Guerre della Repubblica; guerre dell'Impero.

Pace di Presburgo — Abolizione dell'Impero Germanico.

Caduta del grande Impero Francese — Trattati del 1815.

Conquiste della Russia sulla Svezia, Turchia, Persia, China e sui Khanati tartari.

Istituzione del Regno di Grecia.

Formazione del Regno dei Belgi.

Guerra di Crimea — Congresso e trattato di Parigi.

Formazione del Regno d'Italia — Cessazione della Dieta Germanica — Incremento della Prussia.

Storia d'Italia dopo Carlomagno.

Repubbliche Italiane — Cause della loro prosperità e decadenza — Lega Lombarda — Gli Svevi, gli Angioini e gli Aragonesi nelle Due Sicilie — Venezia, Genova e il Ducato di Milano — Lega di Cambrai — Caduta di Firenze — Vicereame spagnuolo — Austria in Lombardia, Lorenesi in Toscana, Carlo III in Napoli — Riforme civili anteriori alla rivoluzione francese — Conseguenze di questa in Italia — Ristaurazione.

Origine e vicende degli Stati della Chiesa.

Primordii della Casa di Savoja — Regni di Emanuele Filiberto, Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III.

Geografia e statistica.

Geografia fisica — Nozioni generali elementari.

Geografia politica — Principali Stati d'Europa, d'Asia e d'America; loro colonie, lingue, religioni, forme di governo, industria e commercio; loro popolazione assoluta e relativa e loro forze di terra e di mare.

Emancipazione seguita di molte colonie, e variazione di sistemi politico-commerciali avvenuta in parecchie di esse.

La liberazione degli schiavi nelle colonie ed in Europa.

Il credito pubblico e le condizioni di finanza dei vari Governi.

Le grandi linee di comunicazione fra i vari continenti.

L'emigrazione dall'Europa e dall'Asia orientale: sue conseguenze.

Le missioni religiose e loro importanza sociale.

Le nazionalità e le difficoltà politiche nascenti in vari Stati dalle loro tendenze.

Numerosi servizi resi dalla diplomazia agli interessi generali delle scienze e del progresso sociale.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI

presso la Direzione Generale del Debito Pubblico.

(3ª *pubblicazione*)

In conformità delle disposizioni concernenti la esecuzione della legge 17 maggio 1863, num. 1270, si deduce a pubblica notizia per norma di chi possa avervi interesse, che, essendo stato dichiarato lo smarrimento della ricevuta del deposito infradesignato, ne sarà, ove non siano presentate opposizioni, rilasciata la corrispondente dichiarazione, appena trascorsi sei mesi dal giorno in cui avrà luogo la prima pubblicazione del presente, la quale sarà per tre volte ripetuta ad intervallo di un mese.

Deposito della somma di L. 850 fatto da Silvestro Saulle di Andrea, domiciliato nel comune di Ascea in provincia di Principato Citra, a titolo di cauzione, per la sua qualità di notaio nel detto comune come al volume 5°, fog. 1674 della già Cassa di ammortizzazione di Napoli.

Firenze, addì 10 agosto 1871.

Per il Direttore Capo di Divisione
M. GIACHETTI.

Visto, *per il Direttore Generale*
CERESOLE.

PARTE NON UFFICIALE

V CONGRESSO DELL'ASSOCIAZIONE MEDICA ITALIANA.

Seduta del 18 ottobre 1871.

Si apre la seduta alle 11 e 1|4.

Letto e approvato il processo verbale, il professore *Borgiotti* in analogia ad altre risoluzioni del Congresso propone tre votazioni per le proposte *extra ordinem*, una d'accettazione, l'altra d'urgenza, la terza di preferenza.

Il *Presidente*, stante l'unanime consenso di tutti, crede che la discussione sul colera si sottragga a qualunque formalità.

Dami chiede un ordine del giorno portato a pubblica conoscenza il dì innanzi alla seduta; ma ritira la sua proposta in seguito delle spiegazioni del Presidente.

Si comunica una lettera del professor Burci, partito da Roma per ragioni d'ufficio e nella quale si fa voti per la prosperità dell'Associazione. Una lettera del Zangrandi accompagna il dono di un suo lavoro sulle urine, e chiede che l'attuale Collegio Medico di Piacenza possa trasformarsi in Comitato e far parte della grande famiglia; proposta che il Presidente raccomanda al Congresso.

S'apre la discussione sulle conclusioni del professore Caggiati sull'ordinamento dell'insegnamento medico in Italia.

Il professore *Maggiorani* vorrebbe si modificassero le parole che incominciano quella relazione. Egli crede che non il regolamento Matteucci abbia fatto cattiva prova, bensì i rivolgimenti politici ed il periodo di transizione in cui versano ora le scienze mediche abbiano affievolita l'operosità degli studiosi tanto da rendere i frutti recati assai meno copiosi ed utili di quel che avrebbero dovuto essere.

Il *Presidente*, il professore *Berti* e *Gianelli* osservano che l'opinione del relatore Caggiati è puramente personale e che lo stato odierno della scienza esige dei cambiamenti negli ordini universitari e vogliono che si discutano le conclusioni.

Borgiotti, *Du Jardin* e *Pepere* appoggiano coteste proposizioni.

Maggiorani si dichiara soddisfatto ed è messa in discussione la prima conclusione Caggiati; ma però non accetta nella sua integrità la prima conclusione perciò chè egli vede già esistere nel Regno la distinzione dell'insegnamento richiesto dal Caggiati e porta ad esempio l'Istituto di perfezionamento, come quello di Firenze; ritiene dunque superflua quella conclusione.

Festler sorge per osservare che se la scienza fosse stabilita nei suoi principii ognuno potrebbe insegnar medicina. Trova necessario lo scevrare gli studi professionali da quelli di perfezionamento.

Du Jardin rileva che la moltitudine delle Università non è un lusso ma una gloria dell'Italia; ma pure la differenza di stipendio, di numero di cattedre ed altro porta alla mediocrità degli insegnanti e ad un minor numero di studenti. Le Università col farle di 1° e 2° ordine, se non si uccidono direttamente, si fanno morire d'inanizione, ed ecco la ragione che dettò al Caggiati la prima conclusione.

Bomba si oppone al Du Jardin e crede che il numero grande delle Università faccia oscillare l'insegnamento e gli tolga un carattere uniforme.

Madruzza, stante l'impossibilità di dividere la pratica dalla teoria, non vuole cotesta distinzione nelle Università e nell'ordinamento degli studi medici.

Il dott. *Torre* propugna il diritto che hanno le Università alla propria esistenza.

Du Jardin e *Galassi* non convengono col Bomba; il quale però sorge per insistere nella sua opinione dell'accentramento delle Università, però sempre ritenendo indecorosa la distinzione dei due ordini di Università.

Baccelli dice di prendere la parola per dovere, che il programma sul riordinamento degli studi medici in Italia esigeva uno studio accurato della tesi generale, la quale si sarebbe potuta comprendere nel metodo d'insegnamento. Il quale deve essere tratto dalle grandi epoche storiche delle medicine, cioè: nosografismo ippocratico, anatomismo clinico, fisiopatologia. Progetta la soppressione di ogni insegnamento esclusivamente teoretico, e per quanto concerne le cattedre di patologia speciale medica o chirurgica dovrebbero cangiarsi in quelle di filosofia della medicina o medicina istorico-critica. Questi Istituti dovrebbero essere stretti fra loro da vincoli programmatici per agevolare agli studiosi il loro còmpito, giovandosi dell'insegnamento delle dottrine affini ed ausiliari.

Dopo una lunga discussione, alla quale presero parte principale i dottori Rey, Laura, Madruzza, Festler, Berti ed altri, sulla opportunità o meno di mettere in campo una questione più generale, anzichè attenersi alla discussione delle conclusioni Caggiati, il Congresso opina di mettere in discussione la questione del metodo.

Invitato il *Baccelli* da vari soci a dare sviluppo alle sue idee sul metodo onde agevolare la questione e rendere meno lunga la durata della discussione su di esso, il Baccelli riassume gli argomenti tendenti a provare la sua prima opinione che debbasi cioè nel metodo tener calcolo delle tre grandi epoche storiche della medicina e concluderebbe con questi tre capi principali:

« 1° In tutte le Università soppressione istantanea delle cattedre teoriche.

« 2° Fondazione immediata degli istituti.

« 3° Ordinamento degli istituti stessi.

« 4° Connessione degli istituti.

« 5° Norme dell'insegnamento. »

Questa specie di programma radicale trova nel Congresso calorosi partigiani ed oppositori.

Il prof. *Laura* vorrebbe escludere dalla soppressione quelle cattedre che sono di loro natura dimostrative come la medicina legale, e propone di aggiungere al 1° articolo la parola *esclusivamente teoriche*.

Il prof. *Gentili* domanda se per avventura volesse includersi la cattedra di patologia generale in quelle da sopprimersi, e dimostra come questa, in alcune specialmente delle sue parti, sia pure da riguardarsi dimostrativa.

Secondo il prof. Galassi il difetto sostanziale degli studi medici è che essi si considerano tutti nel senso prettamente scientifico; propugna alcune massime di medicina conservatrice nelle quali spiccano alcune verità incontestabili; che, per esempio, nelle cliniche il malato è studiato più al modo con cui può essere studiato dal naturalista che dal medico. Mostra il poco valore della terapeutica in tanto lusso di cognizioni scientifiche, e vorrebbe in somma basato il metodo sull'antica e solida sapienza, sulle grandi tradizioni delle età passate connubiate con tutti i moderni trovati.

Il dottor Taussig non trova molta discrepanza fra le idee del prof. Baccelli e Galassi.

Il prof. *Coletti*, dopo gli schiarimenti che dice aver ricevuto in ordine all'argomento in discussione da tanti illustri disserenti, vorrebbe fosse formolato un ordine del giorno per render conclusiva la discussione.

Il prof. *Baccelli* formola il suo ordine del giorno così: « Il Congresso approvando che il metodo d'insegnamento in tutte le Università italiane debba trarsi dalla sintesi delle tre grandi epoche storiche; nosografismo ippocratico, anatomismo clinico e fisiopatologia, progetta la soppressione immediata di ogni insegnamento esclusivamente teorico e propone la fondazione di grandi istituti scientifico-pratici collegati fra loro e tutti insieme da vincoli programmatici.

Il dottor *Bomba* dice si pensi bene che significa votare l'ordine del giorno Baccelli. Egli vede nelle idee del suo dotto concittadino il vero ideale della scienza medica; ma l'attuazione pratica è ben lungi dal poter essere risoluta. Non trova che la patologia generale e la speciale siano tanto inutili come scienze teoriche, e così pure dice di alcune altre. Conclude col dire che la proposta inclusa nell'ordine del giorno è ottima per fare i grandi scienziati; ma si mancherà di certo dei medici di condotta.

La discussione diventa progressivamente animata e vi prendono parte molti oratori.

Il prof. *Albini*, di Napoli, dice ch'egli prevedeva che dalla discussione trasformata nel modo voluto dal Congresso dovessero sorgere delle troppo radicali determinazioni. Si vuole l'insegnamento eminentemente pratico, e in ciò il Matteucci è in pienissimo accordo con noi. Solo qui si vorrebbero i grandi gruppi, mentre Matteucci lasciava le Università come erano.

Il grande difetto del regolamento Matteucci è invece l'obbligo ai professori degli esami e le molte vacanze.

Disapprova che siasi lasciata da parte la conclusione Caggiati e modificato l'indirizzo della discussione. La vastità dell'argomento e l'importanza dell'ordine del giorno, ove fosse approvato dal Congresso, lo inducono a proporre l'ordine del giorno seguente:

« Considerando che le leggi ed i regolamenti per l'insegnamento medico-chirurgico mancano in parte allo scopo, il Congresso medico nomina una Commissione la quale discuta e proponga uno schema di ordinamento in seno del Congresso con obbligo di riferire prima che si sciolga. »

Il Presidente dopo ciò manda ai voti l'ordine del giorno Baccelli.

Il prof. *Coletti* proporrebbe al prof. Baccelli un emendamento al suo ordine del giorno che consisterebbe nel togliere ad esso tutta quella parte che tenderebbe in certa guisa a preoccupare soverchiamente gli intendimenti del Congresso, e così l'ordine del giorno resta concepito nei precisi termini seguenti.

« Il Congresso progetta la soppressione immediata di ogni insegnamento esclusivamente teorico ecc. »

L'ordine del giorno *Baccelli* è approvato a grande maggioranza.

Il prof. *Rey* ottiene di aggiungere all'ordine del giorno approvato la seguente appendice.

« Il Congresso fa voti che si addivenga ad un uniforme ordinamento degli aiuti ed assistenti alle cattedre, alle cliniche ed ai laboratorii, stabilendo in massima che tali aiuti sieno nominati in tutte le Università per concorso e durino almeno cinque anni. »

Dietro anche l'approvazione dell'ordine del giorno del prof *Albini* il Presidente nomina la Commissione nelle persone dei signori professori *Baccelli, Rey, Gentili, Du Jardin, Albini, Coletti, Castiglioni*.

Questa importante seduta che ci dispiace non poter dare più dettagliatamente venne chiusa alle ore 3 1|2 pom.

DIARIO

Il *Times* di Londra, facendo un'analisi del discorso del trono pronunziato dall'imperatore Guglielmo nell'apertura del Reichstag, dice, che la nazione tedesca ha accettato il principio dell'unità sotto la presidenza della Prussia, e che ormai non tollererebbe più di esser divisa. Il *Times* approva il promesso regolamento del sistema monetario, e la politica liberale dell'imperatore, e soggiunge: finchè Thiers è al potere, la Francia adempirà senza dubbio i suoi obblighi e troverà il denaro per ciò fare.

I diari di Berlino lodano concordemente il discorso dell'imperatore, massimamente per la cordiale espressione di concordia ed amicizia verso l'impero austro-ungarico nella quale S. M. fece consistere una delle principali guarentigie di pace.

Ecco i principali brani dell'indirizzo della Dieta di Moravia all'imperatore d'Austria-Ungheria: « La fedele Dieta del margraviato di Moravia crede di dover dichiarare apertamente che, in virtù della sua costituzione tradizionale, riconosciuta dalla prammatica sanzione e dal diploma imperiale del 20 ottobre 1870, spetta alla Dieta di questo paese il decidere sulle modificazioni da introdursi nel diritto pubblico, e che le sole sue decisioni, sancite da V. M. come principe del paese, sono per questo obbligatorie. Tuttavia la Dieta non disconosce gli obblighi assunti da V. M. verso gli altri popoli che riguardano la Costituzione del dicembre 1867 come la sola sorgente del loro diritto, e chiedono che ogni modificazione del diritto costituzionale sia nel Reichsrath e dal Reichsrath operata, senza contravvenire alle convenzioni conchiuse coll'Ungheria.

« La Dieta di Moravia, per attestare nuovamente il suo rispetto a V. M., consente ad eleggere deputati al Reichsrath; ma dichiara che quest'atto non vuole essere considerato come un obbligo costituzionale della Dieta, e ch'essa ciò non fa se non per dimostrare quanto l'immensa maggioranza della popolazione sia bramosa di una conciliazione. La Dieta procede a questa elezione senza pregiudizio dei diritti del paese, pel caso in cui non fosse possibile di conseguire l'armonia nel seno del Reichsrath.

« La Dieta morava approva intieramente i voti espressi e le proposte fatte dalla Dieta di Boemia, nelle sue risoluzioni sugli articoli fondamentali pel regno di Boemia, sulla costituzione futura del diritto pubblico, e sulla competenza delle Diete. »

Quindi l'indirizzo prega l'imperatore di volere, « conformemente al diritto e all'uso tradizionale, ricevere l'omaggio del suo fedele margraviato. » In un altro brano l'indirizzo ricorda l'unione storica della Moravia colla Boemia, e chiede che questa unione venga riconosciuta mediante la istituzione di un cancelliere comune colla corona di Boemia. Finalmente, esprime il voto, che la Dieta venga convocata nuovamente dopo la sessione del Reichsrath, per fare una nuova legge elettorale.

I fogli francesi recano una circolare del nuovo ministro dell'interno, signor Casimiro Perier, ai prefetti della Repubblica. In tale circolare il ministro fa appello alla concordia ed alla conciliazione dei partiti, siccome agli unici mezzi di consolidare l'attuale forma del Governo francese.

Il Consiglio d'inchiesta sulle capitolazioni ha tenuto il giorno 13 la sua prima seduta ed il giorno 14 ha tenuta la seconda e la terza. « Il pubblico, scrive l'*Union*, si mostra impazientissimo di conoscere quel che avvenga in tali riunioni. Ma, così facendo, il pubblico sembra che non si renda esatto conto del numero e della gravità delle quistioni sollevate sui casi particolari della discussione dei regolamenti militari che regolano la materia, e dimentichi anche che il segreto conservato in questo momento sui lavori del Consiglio è per ognuno de' suoi membri una garanzia d'indipendenza.

« Si dice che le capitolazioni di Bitche e Belfort, a causa delle circostanze particolari che le han determinate, sono state e saranno ancora l'oggetto di un serissimo esame.

Alcuni fogli parigini hanno ripetuta la notizia data da un foglio inglese di una grave insurrezione che sarebbe scoppiata nei possedimenti francesi dell'India.

Or ecco, scrive la *Patrie*, qual è la verità a questo proposito: « Una compagnia del corpo dei cipai (militari indigeni) si è ammutinata ed ha appiccato il fuoco alla caserma. Questa parziale rivolta, che ebbe per movente una questione di disciplina, non ha avuto alcuna gravità. I mutinati vennero licenziati e parecchi fra essi andranno sotto Consiglio di guerra. Il nuovo governatore della Colonia si recherà a Pondichéry e riorganizzerà il corpo dei cipai, i cui elementi sono buoni e che dal 1697, epoca della sua formazione, si è sempre mostrato pieno di devozione per la Francia. »

Il giornale citato annunzia che la formazione dei corpi d'esercito continua attivamente; che non rimangono più da riorganizzare se non quattordici reggimenti e nove battaglioni di cacciatori a piedi, e che i nuovi comandi dei corpi d'esercito, a causa della loro importanza, non verranno fissati che dopo la riconvocazione dell'Assemblea nazionale.

Ieri nel *Diario* abbiamo riportato i brani più importanti del discorso con cui l'imperatore Guglielmo ha inaugurato la Sessione del Parlamento germanico; oggi riportiamo il discorso medesimo nella sua integrità:

Onorevoli signori,

Allorchè io vi salutai nel marzo di quest'anno, per la prima volta, i lavori preliminari per la legislazione regolare avevano subito dilazioni ed interruzioni. La vostra attività doveva esercitarsi specialmente in quelle questioni che derivavano immediatamente dalla nuova configurazione della Germania.

Attualmente la vostra opera principale è di stabilire il bilancio dell'impero. Deve quindi impiegarsi una parte dei mezzi che dobbiamo ai successi della guerra, a rimborsare i singoli Stati federali dei versamenti che essi hanno fatti nell'interesse comune dell'impero, e su questa via ristabilire una condizione normale fra il bilancio dell'impero ed il bilancio degli Stati che lo compongono. Altro vostro ufficio è di introdurre nei territori acquistati dalla Germania quelle istituzioni che sono loro comuni nell'organizzazione dell'impero, o che vennero loro accordate dall'impero. Inoltre bisognerà procurare che la posizione degli impiegati imperiali corrisponda alle esigenze che nell'interesse comune devono essere in essi riposte.

Sperava che vi potrebbe essere presentato anche il bilancio per l'amministrazione dell'esercito, in modo da soddisfare ai suoi costanti bisogni. L'estensione che hanno avuto i lavori cagionati dalla guerra, occupando tutte le forze dell'amministrazione anche dopo che essa fu terminata, e il riordinamento a cui è sottoposta una parte dell'esercito hanno impedito la compilazione di questo bilancio in tempo opportuno. Sono perciò costretto a domandare la vostra approvazione affinchè il periodo transitorio che la costituzione dell'impero determina pel bilancio militare sino alla fine dell'anno corrente, venga esteso anche all'anno prossimo.

Il bilancio che vi verrà presentato non richiede agli Stati federali contribuzioni maggiori di quelle ora in vigore.

Il bilancio dell'anno 1870 ha presentato un avanzo, nonostante la guerra; intorno all'uso da darsi a questo avanzo vi verrà presentato un progetto di legge.

L'ordinamento del sistema monetario, di cui la costituzione incarica l'impero, ha destata da vari anni l'attenzione dei governi e della nazione. Ho ritenuto il momento come opportuno per dare una base a questo ordinamento, dacchè è divenuta possibile una soluzione che comprenda tutta la Germania, ed essendo che le sue condizioni finanziarie non furono mai più favorevoli di quanto lo sono presentemente.

Il Consiglio federale sta discutendo un progetto di legge per mettere in circolazione una nuova moneta d'oro e che deve stabilire le basi di un sistema monetario comune per tutta la Germania.

Sarà pure oggetto delle vostre discussioni una comunicazione di strade ferrate fra la Germania e l'Italia attraverso la Svizzera, che venne già approvata l'anno scorso dal *Reichstag* della Confederazione della Germania del Nord. I governi e le rappresentanze nazionali dell'Italia e della Svizzera hanno appoggiato volonterosamente questa grande impresa Io sono certo che gl'interessi finanziari e politici che vi si riferiscono non saranno meno apprezzati dai governi tedeschi e dal *Reichstag* della Germania, di quanto lo furono negli altri due paesi.

I governi confederati fecero nuovamente soggetto di discussione l'accordo di un'equa indennità per le restrizioni che devono essere introdotte nel fondo per fortificazioni nuove od ampliate. A questo scopo vi verrà presentato un progetto di legge.

Spero che vi potrà anche essere presentata una legge sugl'impiegati dell'impero.

L'indennità di guerra pagata sinora e da pagarsi nei primi mesi dell'anno prossimo dalla Francia, verrà impiegata in gran parte all'estrazione dei prestiti fatti dalla Confederazione della Germania del Nord in occasione della guerra. Per una parte di questi prestiti è già avvenuta o preparata l'ammortizzazione; l'altra parte ha bisogno della vostra approvazione. Vi verrà presentato il relativo progetto.

Nella fiducia di un progressivo miglioramento delle condizioni interne della Francia rispetto alla pacificazione e all'ordine pubblico, ho reputato conveniente di fare sgomberare immediatamente i dipartimenti, l'occupazione dei quali, secondo le condizioni di pace, doveva durare sino al maggio dell'anno prossimo. Le garanzie che si sono ottenute invece dell'occupazione le scorgerete dal compromesso conchiuso il 12 corrente, e con esso vi sarà presentata per la discussione ed eventuale approvazione una convenzione sulle concessioni che deve fare la Germania per assicurare delle facilitazioni all'industria dell'Alsazia-Lorena.

Nella politica estera, la mia attenzione ha potuto rivolgersi in modo tanto più completo a consolidare la pace recentemente conchiusa colla Francia, che le relazioni della Germania con tutti i governi esteri sono pacifiche e rette da una scambievole benevolenza. I miei sforzi sono diretti a confermare la giusta fiducia che il nuovo impero germanico vuol essere un pegno sicuro della pace in Europa. A questo riguardo sarà per me una missione particolarmente importante, ma in pari tempo gradita, di mantenere con tutte le potenze vicine della Germania, i sovrani dei potenti Stati che toccano immediatamente le sue frontiere dal mar Baltico sino al lago di Costanza, relazioni di natura tale che la loro solidità non lascia alcun dubbio nell'opinione pubblica di tutt'i paesi.

Il pensiero che i colloqui che ho avuto questa estate coi sovrani (che mi sono personalmente tanto affezionati) di questi imperi limitrofi sarà utile pel consolidamento della fiducia generale in un avvenire pacifico dell'Europa, alla effettuazione stessa di queste speranze, riempie il mio cuore d'una impressione particolarmente gradevole

L'impero tedesco e l'impero austro-ungarico sono, per la loro posizione geografica ed il loro sviluppo storico, chiamati sotto molteplici aspetti a rapporti di amicizia reciproca, che l'avere spogliati questi rapporti da ogni timore di perturbazione, per la sola memoria delle lotte che furono l'eredità deplorabile d'un passato di mille anni, sarà per la nazione tedesca tutta argomento di profonda e sincera soddisfazione.

Senato del Regno.

AVVISO.

L'Ufficio di Questura del Senato rende noto agli onorevoli signori senatori che nel giorno 31 di ottobre corrente si chiuderanno le sale di lettura al piano terreno del Palazzo degli Uffizi in Firenze, e che a cominciare dal giorno successivo 1° novembre saranno aperte quelle destinate all'uso medesimo in Roma nel Palazzo Madama, sede del Senato.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Vienna, 19 (Ritardato).

La *Neue Presse* dice che le imposte indirette sorpassano le previsioni di 12 milioni. Quindi, fino a dicembre, nessuna operazione finanziaria è necessaria.

Stuttgard, 19.

Il bilancio non contiene più spese per le tre ambasciate di Parigi, Carlsruhe e Berna.

Berlino, 19.

La *Corrispondenza provinciale* pubblica le convenzioni del 12 ottobre. Esse sono inseparabili l'una dall'altra, di guisa che la ratifica di una mette le altre in vigore.

La prima convenzione si riferisce allo sgombero di sei dipartimenti. Le truppe di occupazione verranno ridotte a 50,000 uomini, quindici giorni dopo la ratifica. La Francia pagherà il quarto mezzo miliardo dal 15 gennaio fino al 1° marzo 1872 in rate di quindici giorni. La sospensione dei versamenti produrrebbe la rioccupazione del territorio sgombrato. Questo territorio resterà neutro. La convenzione doganale stabilisce un sistema in favore dei prodotti dell'Alsazia e della Lorena sino alla fine del 1872, accordando la reciprocanza parziale e instituendo sindacati composti delle camere di commercio dell'Alsazia e della Lorena per impedire frodi. La Germania cede alla Francia i comuni di Raon-les-Seaux, Raon-sur-Plaine, Igney e parte di Avricourt.

Copenaghen, 19.

Il ministro degli esteri fece al presidente delle Camere comunicazioni confidenziali sui negoziati fra la Danimarca e la Prussia relativi all'esecuzione dell'articolo 19 del trattato di Vienna concernente l'indigenato degli abitanti dei territori ceduti.

Washington, 19.

Le autorità americane promisero di consegnare al Governo canadese il vapore *Horton* portante i filibustieri: ma non permetteranno che esso sia catturato nelle acque americane.

Versailles, 19.

Assicurasi che il ministro della guerra fece domandare al generale Mansouty e ad altri se fossero gli autori delle lettere pubblicate sotto i loro nomi.

Assicurasi che il ministro agirà energicamente.

Parigi, 19.

Dicesi che il principe Napoleone non andrà in Corsica ma verrà a Parigi.

Londra, 19.

Il Consiglio municipale ricevette entusiasticamente Say e Vautrain.

Say lesse un indirizzo e presentò medaglie d'oro.

Borsa di Berlino — 19 ottobre.

	18	19
Austriache	217 —	216 1/4
Lombarde	108 —	107 1/2
Mobiliare	161 3/4	161 1/2
Rendita italiana	58 1/8	58 1/8
Tabacchi	89 1/8	89 —

Borsa di Londra — 19 ottobre.

	18	19
Consolidato inglese	93 1/8	93 —
Rendita italiana	59 1/2	59 3/8
Lombarde	— —	— —
Turco	45 —	45 1/2
Spagnuolo	33 7/8	33 3/4
Tabacchi	— —	— —

Borsa di Vienna — 19 ottobre.

	16	19
Mobiliare	286 20	289 —
Lombarde	195 50	191 20
Austriache	382 —	387 50
Banca Nazionale	762 —	770 —
Napoleoni d'oro	9 42	9 42
Cambio su Londra	118 80	118 25
Rendita austriaca	67 80	67 70

Borsa di Parigi — 19 ottobre.

	17	19
Rendita francese 3 0/0	57 22	57 27
Rendita italiana 5 0/0	62 40	62 55
Ferrovie Lombardo-Venete	436 —	428 —
Obbligazioni Lombardo-Venete	241 75	243 —
Ferrovie romane	90 —	89 50
Obbligazioni romane	166 —	166 50
Obbligaz. Ferrovie Vitt. Em. 1863	175 25	175 —
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	187 50	187 50
Consolidati inglesi	— —	— —
Cambio sull'Italia	3 3/4	3 —
Credito mobiliare francese	253 —	255 —
Obbligaz. della Regia Tabacchi	475 —	478 —
Azioni id. id.	698 —	705 —
Prestito	93 60	93 57

Chiusura della Borsa di Firenze — 20 ottobre

	19	20
Rendita 5 0/0	63 72 1/2	63 93 1/2
Napoleoni d'oro	21 21	21 17 1/2
Londra 3 mesi	26 73	26 55
Marsiglia, a vista	102 60	102 75
Prestito Nazionale	84 97 1/2	83 95
Azioni Tabacchi	723 75	725 50
Obbligazioni Tabacchi	492 —	492 —
Azioni della Banca Nazionale	2900 —	2900 —
Ferrovie Meridionali	414 25	416 75
Obbligazioni id.	194 —	194 —
Buoni Meridionali	495 —	495 —
Obbligazioni Ecclesiastiche	84 90	84 90
Banca Toscana	— —	1558 1/2

Borsa buonissima.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA,
via de' Lucchesi, n. 3-4.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 20 ottobre 1871.

CAMBI	Giorni	LETTERA	DENARO	VALORI	GODIMENTO	VALORE NOMINALE	CONTANTI
Genova	30	— —	—	Rendita italiana 5 0/0	1 luglio 71	— —	63 60
Napoli	30	— —	— —	Consolid. Romano 5 0/0	»	— —	63 30
Livorno	30	— —	— —	Imprestito Nazionale	1 ottob. 71	— —	84 25
Firenze	30	— —	— —	Detto piccoli pezzi	»	— —	85 —
Venezia	30	99 60	— —	Obblig. Beni Eccles. 5 0/0	»	— —	— —
Milano	30	— —	— —	Certificati sul Tesoro 5 0/0	1 ottob. 71	537 50	498 —
Ancona	30	— —	— —	Detti Emissione 1860-64	»	— —	66 80
Bologna	30	— —		Detti concambiati	»	— —	64 50
Parigi	90	— —	— —	Prestito Romano, Blount	»	— —	63 15
Marsiglia	90	101 60	101 —	Detto Rothschild	1 giugno 71	— —	64 75
Lione	90	— —	— —	Banca Nazionale italiana	1 luglio 71	1000 —	— —
Londra	90	26 68	26 58	Banca Romana	»	1000 —	1128 —
Augusta	90	— —	—	Banca Generale		— —	568 —
Vienna	90			Azioni Tabacchi	»	500 —	— —
Trieste	90	— —	— —	Obbligazioni dette 6 0/0	»	500 —	— —
				Strade Ferrate Romane	1 ottobre 65	500 —	88 —
				Obbligazioni dette	1 luglio 71	500	172 —
				Strade Ferrate Meridionali	»	500 —	— —
				Buoni Merid 6 0/0 (oro)	»	500 —	— —
				Società Romana delle Miniere di ferro		537 50	— —
				Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1 luglio 71	500 —	632 —
				Gas di Civitavecchia	»	500 —	487 —
				Pio Ostiense	»	430 —	— —

OSSERVAZIONI.

Visto: *Il Deputato di Borsa*
GIUSEPPE RIBACCI.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 19 ottobre 1871.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	764 5	763 9	762 8	763 4	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	8 7	19 0	19 3	15 0	TERMOMETRO
Umidità	83 | 7 08	54 | 8 87	59 | 9 80	78 | 9 95	Massimo = 20 5 C. = 16 4 R.
Anemoscopio	N. 1	SO. 1	S. 12	calma	Minimo = 7 8 C. = 6 2 R.
Stato del cielo	10. chiariss.	10. cirri	6. picc. cum.	8. pochi cirri	

Municipio di Civitavecchia

AVVISO DI VIGESIMA.

Coerentemente all'avviso pubblicato a termini di legge, nel giorno 30 decorso settembre, ha avuto luogo ieri dinanzi l'ill.mo signor Filippo Albert di N., assessore anziano ff. di sindaco per impedimento del titolare, il primo esperimento di asta per la vendita degli effetti di casermaggio di proprietà municipale, qui appresso descritti e divisi in numero trentatrè lotti, cioè:

A) Numero dieci lotti uguali, composti ciascuno di n. 175 materassi e 160 traversini tutti di lana con fodera di tela.

B) Numero dieci lotti uguali, composti ciascuno di n. 435 lenzuoli di ghinea usati.

C) Numero un lotto composto di n. 300 lenzuoli di ghinea nuovi.

D) Numero dieci lotti uguali, composti ciascuno di n. 245 tavole da letto di abete, della dimensione ognuna di metri l. 1 90 per 0 22.

E) Numero un lotto, composto di n. 750 mezze tavole da letto, di abete, della lunghezza ciascuna di metri l. 1 90 per 0 11.

F) Numero un lotto, composto di n. 2280 cavalletti da letto, formati di morali e filagne, aventi il dorso lungo metri 0 75 e le gambe di m. 0 25 ciascuno.

A) Il primo dei dieci lotti di cui alla lettera *A*, composti ecc., è stato provvisoriamente aggiudicato al sig. Marra Luigi per la somma di	L. 3000	»
Il secondo al signor Marra Luigi id. di	» 3000	»
Il terzo al signor Marra Luigi id. di	» 3000	»
Il quarto al signor Marra Luigi id. di	» 3020	»
Il quinto al signor Zerli Lorenzo id. di	» 3106	»
Il sesto al signor Porta Achille id. di	» 3054	»
Il settimo al signor Gargana Stefano id. di	» 3060	50
L'ottavo al signor Barletta Salvatore id. di	» 3070	»
Il nono al signor Gargana Stefano id. di	» 3067	»
Il decimo al signor Gargana Stefano id. di	» 3102	»
B) Il primo dei dieci lotti di cui alla lettera *B*, composti ecc., è stato provvisoriamente aggiudicato al sig. Gargana Stefano per la somma di	L. 491	»
Il secondo al signor Gargana Stefano id. di	» 550	»
Il terzo al signor Marra Luigi id. di	» 551	50
Il quarto al signor Marra Luigi id. di	» 551	50
Il quinto al signor Marra Luigi id. di	» 551	50
Il sesto al signor Barletta Salvatore id. di	» 555	»
Il settimo al signor Bellettieri Melchiorre id. di	» 560	»
L'ottavo al signor Porta Achille id. di	» 554	»
Il nono al signor Porta Achille id. di	» 558	»
Il decimo al signor Porta Achille id. di	» 561	50
C) Il vigesimoprimo lotto di cui alla lettera *C* composto ecc., è stato provvisoriamente aggiudicato al signor Porta Achille per la somma di	L. 602	»
D) Il primo dei dieci lotti di cui alla lettera *D*, composti ecc., è stato provvisoriamente aggiudicato al sig. Salatini Vincenzo per la somma di	L. 150	»
Il secondo al signor Smeraldi Antonio id. di	» 155	50
Il terzo al signor Valli Francesco id. di	» 146	»
Il quarto al signor Porta Achille id. di	» 78	50
Il quinto al signor Bomba Luigi id. di	» 102	50
Il sesto al signor Valli Francesco id. di	» 92	50
Il settimo al signor Porta Achille id. di	» 101	»
L'ottavo al signor Smeraldi Antonio id. di	» 87	»
Il nono al signor Porta Achille id. di	» 93	»
Il decimo al signor Marra Luigi id. di	» 83	50
E) Il trigesimosecondo lotto di cui alla lettera *E*, composto ecc., è stato provvisoriamente aggiudicato al sig. Valli Francesco per la somma di	L. 192	»

F) Il trigesimoterzo lotto di cui alla lettera F, composto ecc., è andato deserto nel suo esperimento per mancanza di oblatori.

Si rende noto pertanto che fino alle ore 11 antimeridiane del giorno di martedì 31 andante mese, vi è termine utile a presentare in questa segreteria comunale, per ciascuno dei suindicati lotti, escluso quello di cui alla lettera F, una offerta di aumento non inferiore al ventesimo del relativo prezzo di aggiudicazione.

Dalla segreteria municipale, lì 17 ottobre 1871.

Il Segretario Capo
Avv. ERNESTO BENEDETTI.

4411

BANCA ROMANA

4282

SITUAZIONE al 30 Settembre 1871.

ATTIVO

Effetti scontati in portafoglio	L.	28,453,451 72
Buoni del Tesoro	»	12,035,264 22
Anticipazioni sopra deposito di fondi pubblici	»	2,848,434 52
Fondi pubblici	»	739,571 43
Beni stabili di proprietà dell'Istituto	»	1,671,291 68
Azioni da emettersi { Prima serie L. 1,508,043 91 / Seconda serie » 5,000,000 » }	»	6,508,043 91
Debitori diversi	»	1,367,630 40
Tesoro Nazionale per pagamento interessi rendita pubblica	»	»
Numerario in cassa	»	9,419,067 53
Massa metallica immobilizzata (art. 5 del decr. 1° magg. 1866)	»	10,000,000 »
Somma l'attivo	L.	73,022,755 41
Spese del corrente esercizio	»	99,230 63
Totale	L.	73,121,986 04

PASSIVO

Capitale sociale fissato dall'art. 6 dello statuto approvato col decreto Reale del 1° dicembre 1870, n. 6064, diviso in numero 10,000 azioni di L. 1,000 ciascuna	L.	10,000,000 »
Biglietti in circolazione	»	44,424,765 »
Riserva della Banca	»	1,687,009 085
Creditori diversi	»	3,273,346 76
Conti correnti	»	2,152,984 37
Banca Nazionale nel Regno d'Italia — Biglietti a forma dell'articolo 6 del decreto 1° maggio 1866	»	10,000,000 »
Tesoro nazionale per pagamento interessi rendita pubblica	»	29,293 70
Somma il passivo	L.	71,567,398 915
Rendite del corrente esercizio	»	1,554,587 125
Pareggio	L.	73,121,986 04

Roma, lì 5 ottobre 1871.

Visto — *Il Governatore* GIUSEPPE GUERRINI — Visto — *Il Commissario* V. PESCI — *Il Capo contabile* S. PICCIONI

DIREZIONE D'ARTIGLIERIA
DELLA
FONDERIA DI TORINO

Avviso d'Asta.

Si notifica al pubblico che nel giorno 3 del prossimo mese di novembre, alle ore 3 pomeridiane precise, si procederà in Torino, avanti il direttore, nell'ufficio dello Stabilimento suddetto e nel locale dell'Arsenale, via Arsenale, n. 26, piano terreno, all'appalto seguente:

Provvista di Litantrance grasso, tonnellate 800 *per L.* 48,000.

La provvista dovrà essere compiuta nel termine di giorni duecento, e l'introduzione dovrà farsi nei magazzini della Direzione predetta.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta nel locale suddetto.

Nell'interesse del servizio il Ministero ha ridotto a giorni 8 i fatali per il ribasso del ventesimo decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a favore del migliore offerente che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sul prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno fare presso la Direzione suddetta, dalle ore 9 alle ore 11 antimeridiane del giorno dell'incanto ovvero nella Cassa dei depositi e prestiti o delle tesorerie dello Stato, un deposito di lire 4800 in contanti od in rendita del Debito pubblico al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'Arma od agli uffizi distaccati da essa dipendenti. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra o presentata la ricevuta del medesimo.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Dato in Torino, addì 16 ottobre 1871.

Per la Direzione
Il Segretario: P. CASALIS.

4391

4415

R. PREFETTURA
DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Avviso d'asta a periodi abbreviati.

Si previene il pubblico che venerdì giorno 20 del corrente mese, alle ore 12 meridiane, in questa residenza presente il signor commendatore prefetto si terrà incanto per appaltare l'esecuzione delle opere di rialzo e rinforzo di un tronco d'argine sinistro di Po in comune di Serravallo dal segnale di guardia 271 al 293, e dell'estesa di metri 4969.

L'asta sarà aperta sul dato fiscale di lire 50,500 per ottenere il ribasso di un tanto per cento, osservate le disposizioni del regolamento 4 settembre 1870, n. 5852, non che quelle portate dal capitolato d'appalto generale e speciale 14 luglio 1871.

Per adire all'asta è necessario il deposito di L. 1200 in numerario, od in biglietti della Banca Nazionale, la cauzione di contratto dovrà rappresentare il decimo della somma di aggiudicazione e potrà essere prestata in danaro, in biglietti della Banca Nazionale od anche in cartelle del Debito Pubblico a valore di Borsa.

All'incanto non saranno accettate offerte per persone da dichiarare; il deposito sarà trattenuto al deliberatario e reso agli altri ultimata l'asta.

I lavori dovranno essere compiutamente ultimati entro il termine di giorni 80 naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna.

La planimetria, i disegni, i capitolati d'appalto sono ostensibili nelle ore d'ufficio presso l'archivio della prefettura.

Mercoledì giorno 25 corrente, alle ore 12 meridiane, scadrà il tempo fatale od utile per l'insinuazione delle migliorie di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione che sarà pubblicato. Oltre la detta ora non saranno accettate offerte.

Mantova, 14 ottobre 1871. *Il Segretario:* SORMANI.

4416

R. PREFETTURA
DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Avviso d'asta a periodi abbreviati.

In seguito a superiore disposizione venerdì, giorno 27 corrente ottobre, alle ore 12 meridiane, si terrà incanto in questa residenza, avanti il signor commendatore prefetto, per accollare l'esecuzione delle opere di rialzamento e sistemazione dell'argine destro di Po dal segnale di guardia n. 23 al segnale n. 43, della lunghezza di metri 5000.

L'asta sarà aperta sul dato fiscale di L. 46,057 70 per ottenere il ribasso di un tanto per cento, osservate le disposizioni del regolamento 4 settembre 1870, n. 5852, non che quelle portate dal capitolato d'appalto generale e speciale 10 agosto 1871.

Per adire all'asta è necessario il deposito di L. 1300 in numerario od in biglietti della Banca Nazionale; la cauzione di contratto dovrà rappresentare il decimo della somma di aggiudicazione, e potrà essere prestata in danaro, in biglietti della Banca Nazionale od anche in cartelle del Debito Pubblico a valore di Borsa.

Il deposito sarà trattenuto al deliberatario, e reso agli altri ultimata l'asta, con avvertenza che all'incanto non saranno accettate offerte per persone da dichiarare.

I lavori dovranno essere compiutamente ultimati entro il termine di giorni 70 naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna.

La planimetria, i disegni ed i capitolati d'appalto sono ostensibili nelle ore di uffizio presso l'archivio della prefettura.

Lunedì, giorno 6 novembre prossimo, alle ore 12 meridiane, scadrà il tempo fatale od utile per l'insinuazione delle migliorie di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione che sarà pubblicato. Oltre la detta ora non saranno accettate offerte.

Mantova, 14 ottobre 1871. *Il Segretario:* SORMANI.

INTENDENZA DI FINANZA
della Provincia di Napoli

AVVISO D'ASTA.

Dovendosi provvedere all'appalto per la riscossione dei dazi di consumo governativi nel comune chiuso di Sorrento, si rende pubblicamente noto quanto segue:

1. L'appalto si fa pel periodo di tempo dal 1° dicembre 1871 al 31 dicem. 1875.

2. L'appaltatore dovrà provvedere anche alla riscossione nel detto comune di Sorrento delle addizionali e dazi comunali, dividendo col municipio le spese secondo i proventi rispettivi, a' termini degli articoli 15 e 17 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, e dell'art. 2, allegato L, della legge 11 agosto 1870, e secondo le prescrizioni del regolamento generale sui dazi interni di consumo, approvato col Reale decreto 25 agosto 1870, n. 5840, e dei capitoli d'onere.

3. Il canone annuo pel suddetto comune di Sorrento è di lire ventimila (lire 20,000).

4. Gl'incanti si faranno per mezzo di offerte segrete presso questa Intendenza di finanza nei modi stabiliti dal regolamento approvato col Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852, aprendo l'asta alle ore dodici meridiane del giorno 28 del corrente ottobre.

5. Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire ad ogni scheda di offerta la prova di avere depositato a garanzia della medesima nella tesoreria di questa provincia la somma corrispondente al sesto del canone annuale determinato pel detto comune.

6. L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto in Napoli. Non si terrà conto delle offerte fatte per persona da nominare.

7. Presso questa Intendenza di finanza saranno ostensibili i capitoli d'onere.

8. La scheda contenente il minimo prezzo di aggiudicazione sarà dal signor prefetto di questa provincia inviata all'intendente di finanza.

9. Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso, scadendo col giorno 2 novembre prossimo venturo, alle ore dodici meridiane, il periodo di tempo per le offerte del ventesimo, a termini dell'art. 98 del regolamento suecitato. Qualora vengano in tempo utile presentate offerte d'aumento ammissibili, a' termini dell'articolo 99 del regolamento stesso si pubblicherà l'avviso per l'incanto da tenersi il giorno 7 novembre prossimo venturo, alle ore dodici meridiane, col metodo dell'estinzione delle candele.

10. Seguita l'aggiudicazione definitiva, si procede alla stipulazione del contratto a' termini dell'articolo 5 dei capitoli d'onere.

11. La cauzione del contratto, di cui al citato articolo 5 dei capitoli d'onere, è di 6 dodicesimi del canone pel quale seguirà l'aggiudicazione.

12. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle Finanze, salvi gli effetti dell'articolo 122 del precitato regolamento.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei capiluoghi di circondario di questa provincia, nel comune da appaltare, nelle principali città del Regno, e sarà inserito nel giornale in cui si fanno le inserzioni legali per questa stessa provincia e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Napoli, lì 17 ottobre 1871.

4419 *L'Intendente:* TARANTO.

4364

ARSENALE MILITARE MARITTIMO DI VENEZIA

DIREZIONE STRAORDINARIA DEL GENIO MILITARE

AVVISO di deliberamento d'appalto.

A termini dell'art. 59 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato in data 25 gennaio 1870, si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta del 23 settembre 1871, per la

Costruzione di banchine e muri di rivestimento, sistemazione di strade e piazze nell'interno dell'arsenale, per l'ammontare complessivo di lire 295,000, da eseguirsi nel periodo di mesi diciotto,

e stato in incanto d'oggi deliberato mediante ribasso di L. 2 70 per cento.

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile ossia i fatali per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo sul prezzo netto risultante dal già fatto ribasso di cui sopra, scadono al mezzodì del giorno 27 ottobre 1871, spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del vigesimo deve all'atto della presentazione della relativa offerta accompagnarla col certificato e quitanza del deposito prescritti dal succitato avviso d'asta.

L'offerta può essere presentata all'ufficio della Direzione dalle ore 9 alle 12 meridiane tutti i giorni fino al 27 del corrente mese.

Dato in Venezia, addì 13 ottobre 1871.

Per la Direzione
Il Segretario: MONTICELLI.

ESTRATTO DI ORDINANZA.

Il vicepresidente del tribunale civile e correzionale di Lucca, ff. di tribunale di commercio e delegato al fallimento di Vincenzo Marchi, già negoziante domiciliato a Pescia, con ordinanza in data d'oggi, ordina convocarsi i creditori del detto fallimento per procedere, coll'assistenza del medesimo, alla verificazione dei loro respettivi titoli, in conformità del vigente Codice di commercio, dichiara che detta adunanza avrà luogo nella sala destinata alle udienze della istruzione civile, nella residenza di questo tribunale nel giorno ventiquattro di novembre prossimo venturo, a ore dieci antimeridiane, e commette alla cancelleria di curare le opportune pubblicazioni e notificazioni a tenore del summenzionato Codice di commercio.

Dalla cancelleria del tribunale di Lucca, li sei ottobre mille ottocento settantuno.

4289 DEL ROSSO.

ESTRATTO DI ORDINANZA.

Il vicepresidente del tribunale civile e correzionale di Lucca a delegato al fallimento di Luisa ed Ascanio Picchi, già negozianti domiciliati in Lucca, con ordinanza in data d'oggi, ordina una nuova ed ultima adunanza dei creditori del detto fallimento per procedere alla verificazione dei crediti non ancora verificati; destina per l'adunanza stessa il giorno diciotto novembre prossimo venturo, a ore dieci antimeridiane, e dichiara che detta adunanza avrà luogo alla presenza del medesimo nella sala destinata alle udienze della istruzione civile, nella residenza di questo tribunale civile e correzionale, faciente funzione di tribunale di commercio.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Lucca, li sei ottobre mille ottocento settantuno.

4290 DEL ROSSO.

ESTRATTO DI ORDINANZA.

Il vicepresidente del tribunale civile e correzionale di Lucca e delegato al fallimento di Raffaele Martini, già negoziante domiciliato in Lucca, ordina convocarsi i creditori del detto fallimento all'effetto di procedere al concordato, e in difetto di questo, al contratto di unione.

Dichiara che detta adunanza avrà luogo alla presenza del medesimo nella sala destinata alle udienze della istruzione civile nella residenza di questo tribunale civile e correzionale, e destina per l'adunanza stessa il giorno ventidue novembre prossimo venturo, a ore dieci antimeridiane.

Commette poi alla cancelleria di curare le opportune pubblicazioni e notificazioni a forma del vigente Codice di commercio.

Dalla cancelleria del tribunale che sopra, li sei ottobre mille ottocento settantuno.

4291 DEL ROSSO.

ESTRATTO DI SENTENZA.
(2ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale di Milano, sopra ricorso dei signori Giuseppe, Elisa ed Angela Volpi di Brescia elettivamente domiciliati in Milano presso il loro procuratore avvocato Carlo Rechiedei, in via Sala, n. 8, con sentenza 5 agosto 1871, n. 783, ha dichiarata l'assenza del professore Paolo Bettoni del fu Giuseppe, nato a Brescia li 26 febbraio 1805, e da ultimo domiciliato in Milano, via S. Stefano in Borgogna, n. 3, mandando notificarsi e pubblicarsi tale sentenza a norma dell'articolo 23 Codice civile, lo che venne eseguito dal sottoscritto usciere addetto al tribunale civile e correzionale succitato.

Milano, li 10 settembre 1871.

L'usciere
3886 EGIDIO CAIRONI.

AVVISO.

Il signor Achille Bosisio ha dichiarato di avere dispersa una fede di credito di Ln. 2998 20 a lui intestata in data 9 ottobre 1871, n. 3255, e ne ha chiesto il valsente previa garantia.

Si diffida chiunque ritenga la detta fede, o creda aver diritto su di essa, a farne consapevole questa sede del Banco di Napoli, entro un mese da oggi, elasso il qual termine la somma sarà pagata al richiedente a norma dei regolamenti in vigore.

Firenze, 19 ottobre 1871.

Per il Segretario Capo
4420 V. ROSSA.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli deliberando in camera di consiglio il 17 luglio 1871, ordinava che la Direzione del Debito Pubblico Italiano di due certificati di rendita, uno di lire cento, iscritto sotto il numero 97107 in testa di Cottone Vincenzo Francesco e Gabriele fu Gabriele, minori sotto l'amministrazione di Maria Palombara, distacchi lire cinquanta, e dall'altro di lire dieci di rendita, sotto il n. 127442 in testa di Cottone Vincenzo e Francesco fu Gabriele, minori sotto l'amministrazione della loro madrigna Maria Palombara ne distacchi lire cinque in modo che in uno le lire cinquantacinque vengono rispettivamente distaccate al prenunziato Vincenzo Cottone, e dispone che il prezzo della citata rendita di lire cinquantacinque sia pagato allo stesso. Con altra deliberazione del 15 settembre 1871 in camera di consiglio il tribunale ordinava sul rapporto del giudice delegato, uniformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero, che si distacchi conforme alla precedente deliberazione del 17 luglio 1871 da certificati di rendita di che trattasi nella deliberazione medesima le quote spettanti a Vincenzo Cottone, e le rimanenti lire cinquantacinque di rendita restassero intestate in favore del solo Francesco Cottone fu Gabriele, minore sotto l'amministrazione del tutore Gaetano Diana.

Napoli, li sedici ottobre mille ottocento settantuno.

4409 VINCENZO GUGLIELMI.

ACCETTAZIONE D'EREDITÀ
col beneficio d'inventario.

Il sottoscritto cancelliere della pretura mandamentale di Ceprano, circondario di Frosinone, rende noto al pubblico che il signor Francesco Dragonetti fu Giuseppe, domiciliato a Ceprano, con atto del giorno trenta agosto ultimo, emesso nella cancelleria suddetta, dichiarò di accettare col beneficio dell'inventario l'eredità del fu Pietro Dragonetti figlio del fu Vincenzo, decesso in Roma il 18 agosto 1871, ed al medesimo spettante come nipote dello stesso trapassato Pietro Dragonetti, e tutto ciò a senso e per gli effetti dell'art. 955 del vigente Codice.

Dalla cancelleria della regia pretura del mandamento di Ceprano.

Li 17 luglio 1871.

4372 Il cancelliere: B. GIZZI.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Trani con deliberazione del 24 luglio 1871 ha disposto che la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia svincoli la rendita inscritta sul Gran Libro di lire mille settecento ottanta in testa a Gasperina Larovere, vincolata come dote, ed emergente dal certificato n. 66643, e si assegni nel modo seguente: 1° Alla signora Luigia Ruggiero per lire 590, al signor Gennaro Casale per lire 590, a Mariangela Larovere per lire 240, ed ai minori Germano, Mariannina e Chiarina Straniero sotto l'amministrazione del padre Angelo Straniero per lire 360.

Si pubblica a mente dell'articolo 89 del regolamento del Debito Pubblico degli 8 ottobre 1870.

Per copia conforme
Napoli, 19 settembre 1871.

FRANCESCO PAOLO STRANIERO, avvocato.
4014

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Si deduce a pubblica notizia che il tribunale civile di Savona con suo decreto 11 settembre 1871 ha dichiarato che l'eredità morendo dimessa da Giuseppe Maria Felix del fu Gio. Battista spetta per intiero alla di lui vedova Geronima Averzo del fu Michele di Savona, e che per conseguenza come di lui erede ha diritto di ottenere la restituzione del deposito di cui nella polizza n. 266, del capitale di L. 1000 e relativi interessi, rilasciata a Torino il 25 gennaio 1865, mediante quale restituzione la Cassa dei depositi e prestiti sarà legalmente scaricata. 4038

4253 DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile e correzionale di Bozzolo, in camera di consiglio,

Udita la relazione fatta dal giudice delegato Gandolfi sul ricorso, colla lettura degli allegati del medesimo e della requisitoria del Pubblico Ministero 12 agosto p. p., n. 88,

Omissis

Dichiara doversi riconoscere siccome si riconosce nei ricorrenti Giuseppa Bozzetti vedova di Ignazio Bodini e di lei figli da detto defunto marito avuti, Bodini Angela, Antonio, Andrea, Giuseppe e Maria il diritto a succedere per legge nella eredità del rispettivo figlio e fratello Giulio 1° Bodini maresciallo nell'arma dei Reali carabinieri, resosi defunto nel 5 gennaio anno corrente, in stato celibe, in Adernò, provincia di Catania, senza testamento, e di conseguenza il diritto pure in loro a reclamare dalla Cassa centrale dei depositi e prestiti, istituita presso la Direzione Generale del Debito Pubblico, il deposito di lire 3000, portato dalla cartella n. 16297, datata in Torino il 20 marzo 1861, stata assegnata al suddetto ora defunto Bodini 1° Giulio fu Ignazio e vivente Giuseppe Bozzetti quale premio dell'assoldamento di anziano contratto il 4 marzo 1861 nelle proporzioni segnate dall'articolo 740 Codice civile e cioè per 1/3 corrispondente a lire 1000, oltre i relativi eventuali interessi alla madre Giuseppa Bozzetti; e per gli altri 2/3 corrispondenti a lire 2000, oltre i relativi eventuali interessi ai di lui fratelli e sorelle Bodini Angela, Antonio, Andrea, Giuseppe e Maria.

Doversi però rimettere, siccome si rimettono, i nominati ricorrenti Giuseppa Bozzetti e fratelli e sorelle Bodini fu Ignazio ad esperire le pratiche prescritte dall'articolo 111 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5943, onde ottenere il certificato di cui all'articolo 112 stesso regolamento.

Dal Regio tribunale civile e correzionale, Bozzolo, li 18 agosto 1871. — Il presidente Banzolini - Gentili cancelliere.

Per estratto conforme al suo originale in atti di questa cancelleria.

Dalla cancelleria del Regio tribunale civile e correzionale, Bozzolo, li 4 ottobre 1871.

Il cancelliere: GENTILI.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli, seconda sezione, deliberando in Camera di consiglio, inteso il rapporto del vicepresidente delegato, sulle uniformi conclusioni del Pubblico Ministero, ordina che la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia trasferisca in testa di Saverio Cirelli fu Giovambattista la rendita nominativa della complessiva somma di lire seimila quindici, contenuta ne' seguenti certificati, tutti in testa di Cirelli Giuseppe Maria fu Bartolomeo: L. 3630 del 22 settembre 1863, n. 81817, e di posizione 23642; L. 425 del 9 ottobre 1863, n. 82778, e di posizione 24391; L. 520 del 26 novembre 1863, n. 84881, e di posizione 25999; L. 260 dell'8 gennaio 1864, numero 86783 e di posizione 27089; L. 265 del 6 febbraio 1864, n. 88072 e di posizione 27960; L. 215 dell'8 marzo 1866, n. 121940 e di posizione 51905; L. 700 degli 11 marzo 1868, n. 144114 e di posizione 74394.

Così deliberato il dì 14 luglio 1871.

4061 FRANCESCO SABATELLI.

AVVISO.

Si deduce a notizia di chiunque che sopra istanza di Giuseppe Palmieri il tribunale civile e correzionale di Roma con ordinanza del 23 maggio 1871, in seguito a rinuncia data dal signor Saverio Secreti come amministratore del medesimo, ha dichiarato non farsi luogo a surrogazione di altro amministratore e perciò libero il suddetto Giuseppe Palmieri a poter da se stesso amministrare i suoi beni.

4418 PIETRO VERBIGRAZIA, proc.

ESTRATTO DI BANDO
per vendita giudiciale coatta.

Nella sala del tribunale civile e correzionale di Lucca (sezione civile) alla pubblica udienza del dì 28 novembre 1871, a ore dieci antimeridiane, sarà proceduto per mezzo di pubblici incanti alla vendita degli appresso beni espropriati a danno di Giorgio del fu Santi Santini di Vallecchia.

1° Lotto.

Una casa di quattro stanze con pezzo di terra olivato, posto in Vallecchia, comune di Pietrasanta, rappresentata al catasto di detta comune dalle particelle di n. 558 in parte e 551 in parte, sezione D, per il prezzo di stima ad essa attribuito dal perito giudiciale signor Luigi Bartoletti, di lire 1800 38.

2° Lotto.

Una casa di tre stanze con forno, posta in comune di Serravezza, luogo detto Torrinchiesi, rappresentata al catasto di detta comune, in sezione L, dalle particelle di n. 1731 e 1732; e

Un terreno ortivo, cinto da muri con pianta di olivo, posto in detta sezione e comune, e rappresentato dalle particelle di n. 598 e 1226, con rendita imponibile di lire due e centesimi settantuno, per il prezzo di stima di lire 658 80.

3° Lotto.

Un corpo di terreno vignato, boschivo, posto in detta comune, luogo detto nel Monte di Ripa, rappresentato dalle particelle di n. 607 e 608, con rendita imponibile di lire quattro e centesimi cinquantotto, sezione K, gravato dell'annuo canone di lire 4 48, a favore del signor Leopoldo Cattani per il prezzo di stima di lire 200.

Le condizioni di vendita si trovano latamente descritte nel bando di questo stesso giorno che si trova ostensibile nella cancelleria del tribunale civile e correzionale di Lucca.

Li 14 ottobre 1871.

Il cancelliere
4394 Ser A. BACIOCCHI.

ISTANZA PER DEPUTA DI PERITO.

Il signor Gio. Battista Mambor, proprietario residente in Roma, rappresentato dal sottoscritto procuratore, oggi stesso ha fatto istanza all'illustrissimo signor presidente del tribunale civile di Roma per la deputa di un perito per la stima di una porzione del primo piano della casa posta in Marino, via Corso Vittorio Emanuele, n. 22, e dell'utile dominio di un terreno vignato ed olivato nel territorio di Marino, in vocabolo Pian di costa rotonda, posti sotto esecuzione con verbale del cursore Travaglini del 10 febbraio 1871, ambedue compresi nel circondario di Roma, da espropriarsi a carico del signor Agostino Del Frate, domiciliato in Marino.

4412 TOMMASO SALINI, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

La seconda sezione del tribunale civile di Napoli, con deliberazione del dì otto marzo mille ottocento settantuno, ha dichiarato la spettanza e quindi ha ordinato l'attribuzione a favore della signora Maria Candelora Panico fu Bartolomeo del seguente certificato di rendita del Debito Pubblico Italiano — Certificato numero centoquarantamila seicentottantacinque, intestato a Panico Bartolomeo fu Giovanni.

Si diffida chiunque abbia interesse di opporvisi a farlo ne' termini di legge e si esegue la presente 2ª pubblicazione a' termini dell'articolo ottantanove del regolamento otto ottobre 1870 sul Debito Pubblico.

Napoli, giugno 1871.

4060 GIUSEPPE DELLA ROCCA.

ESTRATTO DI BANDO.
(1ª *pubblicazione*)

In seguito a decreto del tribunale civile e correzionale di Lucca, il giorno 12 novembre 1871, in Borgo a Mozzano, nello studio Pierotti, col ministero del sottoscritto a ciò delegato, verranno posti in vendita al pubblico incanto in tre distinti lotti, il primo di lire 4960, il secondo di lire 3600, il terzo di lire 1060, varii beni posti in comunità del Borgo a Mozzano, luogo detto al Bottaccio, in Bucaccia e Carriola, in Fontanella, di proprietà dei signori Ezio ed Evelina D'Olivo di detto luogo, rappresentati il primo dal tutore Giovanni Ricci, la seconda da Laura sua madre, da loro posseduti in comune col signor Olinto D'Olivo, nelle forme volute dal lib. III, tit. V, sez. II del Codice di procedura civile.

Lucca, li 17 ottobre 1871.

4407 FRANCESCO GIORGI, notaro.

TRAMUTAMENTO DI TITOLI.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Piacenza con sua ordinanza 3 ottobre 1871, sulle richieste del signor colonnello commendatore Alessio Ragazzoni fu cav. Rocco, residente in Piacenza, autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia a tramutare in un certificato di lire 200 d'annua rendita al portatore il certificato per simile rendita, n. 24774 del Debito Pubblico (cinque per cento, legge 10 luglio 1861) intestato al detto signor Ragazzoni, rilasciatogli da Torino il 30 giugno 1862, sotto il n. 5763 di posizione, e vincolato a favore della Malinverni Carolina vedova Ragazzoni, vita natural durante della stessa, che morì nel dì 5 settembre 1871 in Vercelli.

Piacenza, 4 ottobre 1871.

4218 PERINETTI sost° CERUTI.

NOTA PER ASSENZA.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Chiavari con suo provvedimento quattro ottobre corrente dichiarò l'assenza di Andrea Lorenzo Domenico di Marco Boro, domiciliato e residente in ultimo luogo a Caregli di Borzonasca, e ciò sulle instanze di Marco e Margherita coniugi Boro, e Boro Andrea Antonio, rispettivamente genitori e fratello di detto assente.

Chiavari, 5 ottobre 1871.

4232 F. QUESTA, proc.